

REGOLE

DELLA VENERABILE

CONGREGAZIONE

De' LXXII. Sacerdoti Napo-
letani, ed altrettanti
Benefattori.

E R E T T A

Sotto il titolo del Glorioso

S. MICHELE ARCANGELO.



IN NAPOLI MDCCXXXIV.

Nella Stamperia di Gennaro Muzio.

Con Licenzia de' Superiori.

1107198

Si Questo Libro si
deve lo Padrone non lo
ouarisse legete il quinto
v. e di Sommesi de
Blasi si lo arrobberai
al Innefegno

INTRODUZIONE



*Vendo l'Eterna
Divina Provi-
denza forte, e
suavemente di-
sposto, che la Congregazione
de' LXXII. Fratelli Sacerdoti,
ed altrettanti Benefattori
Secolari sotto l'invocazione
del Gran Principe degl' An-
geli S. Michele, sulla fine del
Secolo XVII. fondata, e dal-
la Chiesa di S. Gennaro al-
l' Olmo, ove quasi dalla sua
istituzione per 140. anni in-
circa avea fatto soggiorno,
alla presente nuova Chiesa*

A 2 di

di S. Maria della Providenza con eroica Pastorale Beneficenza dal nostro Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo Francesco Pignatelli, alla medesima in perpetua gratuita amministrazione conceduta, fatto avesse decoroso passaggio; Fino dacche se ne fece l'acquisto, determinossi di riedificarla, ed unitamente alla Gran Madre di Dio sotto il medesimo antico titolo, ed al nostro Santo Protettore dedicarla. Il perche dato cominciamento alla nuova fabbrica fu ella dalla vetusta, oscura, ed angusta, ad una più ampia
Mae-

Maestosa forma, e ragguardevole, fra lo brieve spazio di due anni, dopo molte contraddizioni superate, ed uguale applicazione impiegatavi, non senza speciale divina assistenza a nostre proprie spese da' fondamenti (ne' quali collocò la prima pietra colle sue proprie mani il nostro Superiore), eretta, ed in istato di tal perfezione compiuta, che i Divini Ufizj, ed ogn' altra Sacra funzione con tutta la proprietà, e decenza potevansi celebrare.

Correndo l'anno 1731. dalla Divina Incarnazione, essendo già ogni cosa disposta.

A 3 fu

fu alla comune aspettazione del Popolo la nuova nostra Chiesa aperta nel giorno 26. di Settembre , e con Pontificale funzione dall' Illustrissimo , e Reverendissimo Signor Canonico della nostra Cattedrale D. Domenico Giordano nostro Fratello al Divino Culto dedicata , e benedetta , unitamente colla Terra Santa . Ma poichè sovrastava il giorno festivo della Dedicazione del Glorioso Arcangelo S. Michele ; Nelle vesperi del giorno 27. , il Venerabile Simulacro del Santo , uno de' Padroni di questa Città , con magnifica Sa-

Sacra Pompa di ben' ordinata processione dal Duomo alla nuova Chiesa fu trasferito, al di cui arrivo si cantò solennemente il Te Deum, da più Cori di sceltissima Musica con applauso universale del Popolo, che vi accorse. Non meno solenne fu la Festa, che celebrossi per un' intero triduo con sontuosità di musica, copia di argenti, e preziosità di apparati, concorrendovi a gran folla tutti gl'Ordini di questo Pubblico, che non si saziavano di ammirare l' augusta mole del Sacro Tempio, e la ben' architettata disposizione della sua

sua fabbrica cōpiuta da ogni desiderabile finimento in tanta strettezza di tempo, glorificando S.D.M. nella ossequiosa venerazione, che facevano alla Gran Vergine, Madre di Dio, ed al nostro Gran Tutelare S. Michele.

Quindi consideratosi da coloro, che presedevano al suo Governo, che le antiche Regole poco confacenti al presente tempo della nuova Chiesa, di nostra propria assoluta, e perpetua amministrazione, ed in parte, o oscure, o ambigue da molti riputate, riformare, spiegaré, ampliare, ed in miglior metodo

todo disporre si dovessero ; fu
col voto unanime di tutta la
Congregazione stabilito , che
due de' nostri fratelli coll' as-
sistenza degli odierni Supe-
riori a tal'impiego si appli-
cassero . Che perciò postasi da
essi la mano all' opera , e dopo
non breve tempo di mature
riflessioni , e savj consigli nel-
le iterate sessioni adoperati-
vi , essendo loro riuscito di
raggiustarle in modo , più
chiaro , più proprio è più or-
dinato ; giusta , e convenevol
cosa ella esser deve , che sic-
come riformati , ed in parte
rinnovati i nostri Statuti ab-
bia la nostra Congregazione
a gui-

a guisa d' un saggio Architetto stabilite più profonde le basi, e i fondamenti, che la sostengono; potendo dir col- l' Apostolo(a): Ut sapiens Architectus fundamentum posui. Così i nostri fratelli, a quali sono eglino indirizzati, ricevendoli con amore, ed osservandoli con esatta diligenza, perfezionino la struttura del suo spirituale edificio colla incessante custodia delle sue leggi: In qua omnis ædificatio constructa crescit in Templum Sanctum in Domino, in quo, & vos coædificamini
in-

(a) 1. Ad Corinth. 13. v. 10.

inhabitaculum Dei in Spiritu (a): altrimenti qual providondarebbe della sollecitudine impiegatavi in esaminarle, e delle riflessioni adoperatevi per raggiustarle; se vari ad esse non corrispondesse lo studio, e l'applicazione de' nostri Fratelli in custodirle? E come potrebbero essi giustamente gloriarsi di vivere sotto la favorevole protezione di S. Michele, il quale essendo generale Difensore Padrone, e Custode della Santa Chiesa, lo è in modo particolare di coloro, che vivono arrollati sotto il suo

sten-

(a) Ad Ephes. cap. 2. v. 29.

stendardo ; se dal loro canto non procurassero di accrescergli maggiore gloria nell'adempimento di quelle osservanze , che formano il carattere delle persone dedicate alla sua ossequiosa divozione .

Ma acciocchè i nostri Fratelli possano avere un mezzo pratico , come animarsi all'osservanza delle nostre regole , giovarà riflettere alla maniera , che tenne il Profeta Moise per insinuare al popolo d'Israello l'osservanza della Divina Legge . Disceso egli dal Monte Orebbo , ove , come insegnano alcuni Pa-

Padri, e Dottori della Chiesa, (b) dalle mani del nostro Gran Principe degl' Angeli S. Michele rappresentante le veci di Dio, avea, come Mediatore ricevute le tavole della Legge presentandole al Popolo, da cui voleva essigerne l' osservanza, gli prescrive che que' Divini precetti gli stampasse nel suo cuore, e sì fortemente gl' imprimesse nell' animo, che se ne ricordasse caminando, o sedendo, vegliando, o dormendo. Eruntque verba hæc quæ ego præcipio tibi hodie

B . . . die

(b) Pantal. Diacon. Encom. S. Mich. cap. 4. Corn. a Lapid. in cap. 3. Exod.

die in corde tuo , & medita-
taberis in eis , sedens in
domo tua , & ambulans in
itinere dormiens atque
consurgens(c) *Non altrimenti*
la nostra Congregazione
dal Glorioso Arcangelo suo
Tutelare, che in nome di Dio
la regge ; e governa special-
mente ispirata , avendo rag-
giustate , e rinnovate le sue
Sante regole , e richiedendo-
ne da' suoi Congregati il per-
fetto adempimento nel pre-
sentarle ad ogn'uno , gl'insi-
ma , che le leggano con fre-
quenza , le considerino con
attenzione , e le meditino con
la

(c) Deut. c.6. v.6.

la dovuta riflessione.

Finalmente per quello, che si appartiene al loro ordine, saranno queste divise in tre parti. Nella prima si prescrivono quelle che al Culto Divino, onor del Santo, e servizio della nostra Chiesa convergono; nella seconda quelle, che al Governo Economico della nostra Congregazione sono proprie; e nella terza quelle, che a mantenere, ed accrescere la carità scambievole tra' nostri Fratelli s' appartengono; a' quali si ricorda quel salutare avviso dato dall' Apostolo a' Fedeli di Galazia: Qui-

B 2 cum-

cumque hanc regulam
sequuti fuerint, pax super
illos, & misericordia, &
super Israel Dei. (d)

Instituta, quæ nobis no-
stri Majores tradiderunt
quæque ipsi tenentes
perpetua facimus, ne
omittamus.

Theodoret. lib. 1.

RE -

(d) Ad Gal. c.6. v.6.

REGOLE¹⁷

APPARTENENTI

*Al Culto di Dio, e servizio
della nostra Chiesa*

PARTE PRIMA

C A P. I.

Del decoroso manteni-
mento della nostra
Chiesa.

§. I.



*A virtù della Reli-
gione, che inclina
ogni fedele ad ono-
rare con culto di
vera adorazione la suprema*

B 3 Mae-

Maestà di Dio, e'l merito de' Santi, che con Dio regnano in Cielo, specialmente ne' Sacri Tempj, alla di cui memoria sono eglino dedicati, con particolar motivo ispira a' Sacerdoti Ministri destinati alla custodia del Santuario di promuovere il Divino religioso Culto, e la vera divozione alla memoria de' medesimi Santi nel decoroso mantenimento di quelle Chiese, le quali alla loro cura, e vigilanza sono commesse. Or questa è la maggiore delle obbligazioni che assistono alla nostra Congregazione nel tempo che la Dio mercè, e la

non mai abbastanza commen-
 data liberalità del nostro
 Eminentissimo Arcivescovo
 Signor Cardinale Pignatelli
 avendole conceduta in perpe-
 tua amministrazione l'anti-
 ca Chiesa di S. Maria della
 Provvidenza, e presentemen-
 te nel suo nuovo, e moderno
 edificio, così alla medesima
 Santissima Vergine sotto il
 medesimo titolo, ed al Gran
 Principe delle Celesti Milizie
 l'Arcangelo S. Michele, e Fe-
 delissimo nostro Padrone sol-
 lennemente dedicata; accioc-
 chè sia da' nostri Fratelli con
 tutta la magnificenza, e preg-
 gio di pulitezza, proprietà,
 e de-

e decenza mantenuta, ed in essa il Divino Culto, la venerazione del nome di Dio, e la divozione del nostro Santo, si promuova, e si avvanzi si prescrivono le regole seguenti.

§. 2.

Sia la nostra Chiesa provveduta di sufficiente numero di Ministri, che servano i suoi Altari, cioè d'un Sagrestano Sacerdote fuori del nostro ceto, il quale per ben custodirla possa obbligarsi di abitare nelle stanze superiori della medesima, e due Chierici, con darsi loro rispettivamente un decente stipendio.

dio. Inoltre vi assista un
 Confessore in tutte le Feste,
 ed altri giorni di divozione
 dell'anno. E circa la ricogni-
 zione de' medesimi tutto si ri-
 mette al Superiore pro tem-
 pore col voto della Consulta.
 Ma acciocchè abbia il Supe-
 riore chi l'ajuti nel buon'or-
 dine, decoro, e pulitezza
 della nostra Chiesa si è sti-
 mato conveniente eliggere un
 nostro Fratello per Prefetto
 della medesima; il di cui im-
 piego qual debba essere, si
 dirà nel capo V. di questa
 parte.

§. 3.

Bisognando alla nostra
 Chie-

Chiesa numero opportuno di Messe, per la cui celebrazione il Divino Culto promuovessi, e la divozione de' Fedeli si fomenta, ed accresce; s'incarica al Fratello Prefetto della medesima, come si dirà a suo tuoco, d'invigilare, che i Sacerdoti li quali vi celebrano, come Cappellani della Chiesa antica di S. Maria della Provvidenza, come ancora, che i Sacerdoti nostri Fratelli, o altri non fratelli, che saranno destinati Cappellani dalla nostra Congregazione vengano a celebrarle nella sudetta Chiesa. Il medesimo vogliamo, che

che si osservi per le Messe ma-
 nuali, le quali per l'obtozio-
 ne de' Fedeli, o per morte
 de' nostri Fratelli, e Bene-
 fattori debbono sodisfarsi.
 Che perciò si stabilisce che
 nella Sagristia della medesi-
 ma Chiesa debba perpetua-
 mente essere affissa la tabella,
 in cui siano registrati gl'ob-
 blighi delle Messe così della
 Chiesa antica, come della
 nostra Congregazione, e deb-
 bano parimente tenersi due
 libri in uno de' quali si note-
 ranno le Messe degl'obbighi
 perpetui, e la celebrazione
 delle medesime giorno per
 giorno di proprio carattere
 del

del Sacerdote che le ha celebrate, e nell'altro le Messe votive da scriversi ancora nell' istessa maniera.

C A P. II.

**Delle Feste della nostra
Congregazione.**

§. I.

LE Feste Sollelnità, le quali in onore de' Santi ricorrendo la loro anniversaria Memoria, dalla Santa Chiesa sono state lodevolmente istituite; hanno per obbietto di rinnovare ne' Fedeli lo spirito della di loro divozione,

ne, di eccitarli a' ringraziamen-
 ti de' beneficj, che tutto
 giorno per loro intercessione
 ricevono, ed impegnarli ad
 impetrare a loro prò nuove
 grazie dalla mano liberale
 di Dio. Tutti, e tre questi
 motivi devono essere alla no-
 stra Congregazione un forte
 stimolo per celebrare con tut-
 ta la proprietà, e divota
 pompa le nostre Feste, e spe-
 zialmente quella della Dedi-
 cazione del nostro Santo a 29.
 di Settembre; richiedendo il
 merito singolare della sua
 Santità tutta la nostra divo-
 zione: Gl'incessanti beneficj,
 che per sua intercessione sov-

C

ven-

vente riceviamo, le nostre più vive azioni di grazie, e le gravissime necessità, che ci opprimono, il ricorso delle nostre umili preghiere per obligarlo ad impetrarci abbondanti le grazie, e i favori dalla Divina Beneficenza.

§. 2.

Dovendosi portare dal Tesoro di S. Gennaro alla nostra Chiesa, e da questa a quello restituire la Statua dalla Congregazione, fatta a sue spese, del Santo Arcangelo, uno de' Padroni della nostra Fedelissima Città, eletto in occasione del Terremoto del 1688.; acciocchè da questo Di-

Divino flagello avessela in
 appresso liberata; convene-
 vol cosa si è, che venga ac-
 compagnata col maggior nu-
 mero di Fratelli, e Benefat-
 tori, che compongono la no-
 stra Adunanza. Ed accioc-
 chè si tolga alla trascuraggi-
 ne di tal'uno ogni pretesto di
 scusa, si è stabilito col con-
 senso unanime della Congre-
 gazione, che tutt' i Fratelli
 siano obbligati ad interveni-
 re con cotta, e berretta alle
 due sopradivisate Processio-
 ni; ancorchè affine di villeg-
 giare, o per altra caggione
 si ritrovassero lontani da Na-
 poli; dichiarando, che s'in-

tendano incluse le Città, e
 Ville d'Ischia, Capri, Mas-
 sa, Sorrento, Vico, Castell'a
 Mare, Posilipo, Procida,
 e quante sono comprese infra
 lo spazio di venti miglia in-
 torno la nostra Città; e chi
 mancherà debba pagare car-
 lini cinque per ogn'una di es-
 se; non intendendosi esserne
 dispensato veruno per altra
 caggione, se non d'infermità
 solamente.

§. 3.

Ma acciocchè il giorno Fe-
 stivo del nostro Santo sia cele-
 brato con ispeziale sontuosi-
 tà, e divozione sarà obbligo
 del Superiore coll'ajuto del
 Pre-

Prefetto della Chiesa far disporre preventivamente, quanto bisogna per la Festività, e sollemnizzarla nelle prime, e seconde Vesperì, e Messa cantata con iscelta Musica; Alle di cui Sacre funzioni faranno l'ufficio di Ministri Assistenti li nostri medesimi Fratelli, giusta la nostra antica, ed inviolabile consuetudine. E per isfuggire ogni occasione di disordine, che per mancanza de' li Assistenti, o alle Vesperì, o alla Messa cantata potesse avvenire, sarà peso del Prefetto della Chiesa disporre la nota de' fratelli, che a quel-

le rispettivamente doveranno assistere; e non solamente esporle in una tabella nella Sagrestia; ma di più otto giorni prima della Festa darne avviso a ciascuno in casa con biglietto; designandoli la funzione, ufficio, ed ora nella quale doverà trovarsi nella nostra Chiesa. Abbia però il detto Prefetto così in questa, come in ogn' altra funzione riguardo di non molto gravare i Fratelli più anziani, ma assegnare per detta assistenza più sovente quelli, che infra il decennio si trovano ascritti alla nostra Congregazione.

§. 4.

In questo medesimo giorno Festivo di S. Michele la nostra Congregazione darà una candela di due libbre al Superiore; Ai due Assistenti, Fiscale, Secretario, Prefetto della Chiesa, e Decano, di una libra; ed a tutti gl' altri Fratelli, di meza libra colla figura del Nostro Santo Protettore.

§. 5.

Parimente in ossequio del Nostro Gran Principe S. Michele celebra la nostra Congregazione la Festa meno solenne della sua Gloriosa Apparizione alli 8. di Maggio

con

*con Messa cantata; ed affinché non languisca in questa Solle-
 nità il Culto Divino, e l'onore del Santo nella nostra Chiesa, si ricorda a' Nostri Fratelli l'obbligo, che hanno di assistere in essa. Onde, il Prefetto della Chiesa col-
 l'intelligenza del Superiore destinerà preventivamente quei Fratelli, che dovranno assistere alla Messa cantata; e nel primo di Maggio tanto per la detta Funzione, quan-
 to per l'altre dell'Esposizione del Venerabile, ne manderà loro l'avviso per i Chierici della nostra Congregazione, e ne farà affiggere la Tabel-
 la*

*la in Sagrestia . E chiunque
mancherà alle Funzioni asse-
gnate soggiacerà alla pena di
meza libra di cera lavo-
rata .*

§. 6.

*Essendo debito specialmen-
te de' nostri Fratelli , i quali
vivono arrollati sotto lo sten-
dardo del nostro gran Princi-
pe S. Michele di fare nelle lo-
ro orazioni frequente ricorso
alla sua potente intercessione,
si ricorda alli medesimi , che
quando nell' ufficio divino si
fanno , secondo il prescritto
delle rubriche, le commemora-
zioni , ovvero suffragj de'
Santi , dopo quella della San-
tis-*

zissima Vergine facciano ancora la sua commemorazione così nelle laudi, come nelle Vesperì; ossequio gratissimo al Santo; ed utilissimo a chiunque glie lo presenta.

§. 7.

Ma per non mancare all' antica venerazione; che nella primiera Chiesa prestavasi alla Gran Madre di Dio sotto l' invocazione di S. Maria della Provvidenza, a cui unitamente col Nostro Santo è stata dedicata, e la cui Venerabile Immagine vedesi oggi collocata sopra quella del nostro Tutelare; si è stimato conveniente coll' unanime consenso

so

so di tutta la Congregazione, che per ossequio di vera pietà dovuto alla nostra Signora si celebri ogn' anno, come era solito, agl' otto di Settembre la sua Santa Festività, con obbligo a' nostri Fratelli d' intervenire a' primi, o a' secondi vesperi, o alla Messa cantata sotto la medesima pena a chi mancherà di meza libra di cera lavorata.

§. 8.

Ne' giorni poi Festivi di S. Nostriano Vescovo di Napoli a 23. del mese di Agosto, e di S. Lucio Martire a 19. del mese di Ottobre si esporranno sopra l' Altare Maggiore

giore rispettivamente le di loro Sante Reliquie , e s' insinua a' nostri Fratelli , che per mostrarsi amorevoli della nostra Chiesa si compiacciano di venire a celebrarvi la Santa Messa per maggior Gloria d' Iddio , e de' predetti Santi . Il medesimo s' incarica a praticarsi ne' giorni Festivi di S. Emiddio , che cade a' 5. di Agosto , e di S. Irene a 4. di Maggio, a cui sono dedicati i Lateralis Altari della medesima Chiesa.

CAP.

Della Novena di S. Michele,
e della Esposizione
Circolare del Venerabile.

§. I.

IL divoto apparecchio di alcuni giorni, che precedono le Feste de' Santi impiegati negli esercizi di Cristiana pietà, acciocchè siano da' Fedeli celebrate con profitto spirituale, sebbene sia un'antica, e lodevole costumanza introdotta nella Chiesa fin da' suoi primi secoli, come

D l'at-

l'attestano (a) S. Basilio, e (b) Sidonio Apollinare, nondimeno oggidì è così universale, che quasi dappertutto, e specialmente nelle Chiese di questa nostra Fedelissima Città si premettono le Sacre Novene per disporre le Anime de' Fedeli alle Feste di que' Santi, che sono suoi Titolari. Questo Santo costume fu imitato dalla nostra Congregazione, la quale da molti anni ha introdotta una Divota Novena di Domeniche, che precedono la Festa della
De-

(a) S. Basil. epist. ad Cleric. Eccles. Neocesar.

(b) Sidon. Apollin. lib. 5. epist. 19.

Dedicazione del nostro Santo Tutelare, che si celebra a 29. di Settēbre; ed acciocchè possa continuarsi per sempre come speriamo dalla sua potente intercessione, è parso bene stabilirla colti seguenti statuti.

§. 2.

Seguita, che sarà l'elezione del nostro Superiore, ed Assistenti, il medesimo destinerà uno de' Nostri Fratelli, che stimerà idoneo, per fare i nove Sermoni nelle nove Domeniche, ne' quali con modo pratico, e morale insinuerà al Popolo la vera Divozione al Nostro Santo,
D 2 e l'imi-

40
e l'imitazione delle sue rare,
ed eminenti virtù per ottene-
re l'alto suo Patrocinio. E
giunta la prima delle dette
Domeniche farà la mattina
assistere a' Confessionali più
Confessori; non mancandone
molti de' nostri Fratelli, per
soddisfare alla divozione de'
Fedeli, che concorrono nella
vostra Chiesa. Il dopo pran-
zo si farà l'Esposizione del
Venerabile con tutta decenza
di Musica, e lumi; e prima del
Sermone reciterassi la Coron-
cina ad onore di S. Michele
a tal' effetto fatta stampare
dalla nostra Congregazione,
terminandosi colla Benedi-
zio-

zione del Signore Sacramentato.

§. 3.

Ma acciocchè quest' atto di ossequio, che apprestiamo al nostro Santo riesca di comune edificazione, e decoro vi abbisogna un sufficiente numero di Fratelli, che assistano così all' Esposizione, come all' orazione, e Riposizione del Venerabile, e alla Recitazione della Coroncina: onde si stabilisce, che il Prefetto della Chiesa prima di cominciare la Sacra Novena facci l' assegnamento di otto Fratelli, che dovranno assistere per ciascheduna delle

nove Domeniche alle funzioni della Chiesa , dimodochè ad ogni Fratello spetti per obbligo una sola volta , e ne mandi loro l'avviso in casa con suo biglietto otto giorni prima ; E similmente nella prima Domenica facci trovare la lista dell' Assegnamento de' Fratelli destinati per tutta la Novena affissa nella Sagrestia . Quelli però che mancaranno nelle giornate ad essi assegnate pagaranno in pena meza libra di cera lavorata .

§. 4.

*Inoltre avendo l' Eminen-
tissimo Signor Cardinal Pi-
gna-*

gnatelli nostro Arcivescovo ,
 e specialissimo Protettore
 benignamente concesso alla
 nostra Congregazione l'Esposizione
 Circolare del Venerabile per li cinque di Maggio ,
 che viene a terminare agli otto ,
 nel cui giorno celebriamo
 la Festa meno Solenne dell'
 l' Apparizione di S. Michele ;
 ella è nostra indispensabile
 obbligazione di promuovere
 in detti giorni una particolare
 venerazione all' Augustissimo
 Sacramento , che si espone
 alla pubblica adorazione
 de' Fedeli . Quindi il Prefetto
 della Chiesa colla dipendenza ,
 ed intelligenza del

Su-

Superiore averà cura di fare apparecchiare con pari splendidezza, e divozione il nostro maggiore Altare, ed il medesimo Superiore destinarà uno, o più de' nostri Fratelli per li Sermoni da farsi ne' quattro giorni. Di più affinchè si trovino pronti i nostri Fratelli ad assistere all' Esposizione, all' Orazione dal dopo pranzo fino alla sera, alla Riposizione del Venerabile, ed alle due Messe cantate, una nel primo giorno del Santissimo Sacramento, l' altra nell'ultimo, del Glorioso S. Michele, il Prefetto della Chiesa assegna-

gnarà per ciascuno de' quattro giorni la quarta parte de' nostri Fratelli nella medesima forma, e sotto la medesima obbligazione, e pena descritta nel §. precedente. Sono altresì pregati tutt' i nostri Fratelli di frequentare la nostra Chiesa colla celebrazione delle Sante Messe, per non averle a mendicare altronde, e per non mancare alla pubblica divozione del Popolo, che con tanta frequenza, a gloria del Signore. Iddio, concorre all' Esposizioni Circolari.

CAP.

C A P. IV.

Dell' Anniversario Generale per i nostri Fratelli Defunti , e di quelli di ogni mese .

§. I.

I Suffragj della Chiesa , che si offeriscono per le anime de' Fedeli Defunti , essendo , secondo il sentimento della Divina Scrittura , cosa santa , e salutevole ; poichè sono non meno grati a Dio , che giovevoli così a quelli per cui si offeriscono , come a quelli , che gli offeriscono : la nostra Congregazione , che sempre
ha

ha avuto a cuore lo spezial gradimento di S.D.M., e'l profitto spirituale de' suoi Fratelli, fino dalla sua fondazione ha saggiamente istituiti abbondanti suffragj per le anime de' nostri Congregati, e Benefattori, i quali di nuovo stabilisce, e conferma.

§. 2.

E primieramente Ella è solita dopo la Commemorazione Generale de' Morti di celebrare un' Anniversario per le Anime di tutt'i Fratelli, e Benefattori Defunti coll' intiero ufficio, Messa solenne, copioso numero di Messe lette, e lugubre apparato;
al-

alla qual funzione son tenuti ad intervenire tutti i nostri Fratelli con cotta, e berretta; e coloro, che mancaranno, oltre che daranno a conoscere il poco amore, che portano a Dio, al Prossimo, ed a se medesimi, pageranno la pena di meza libra di cera lavorata.

§. 3.

Nè solamente questa volta fra l'anno si offeriscono i suffragj della Chiesa per i nostri Fratelli, e Benefattori Defunti; ma in ogni mese si farà un Funerale per la Requie delle loro Anime, oltre i Funerali, che uniti, o sepa-

parati a quelli del mese, secondo la prudenza del Superiore, occorreranno farsi in occasione di morte di ciascuno nostro Fratello, o Benefattore. Onde il Superiore nel primo Lunedì di ciascuno mese, non impedito, o in altra più commoda, ed opportuna giornata, farà chiamare tutta la Congregazione, e si canterà il Notturmo colle Laudi, essendo il solito del mese; o tre Notturni in occasione di morte di qualche Fratello, o Benefattore, la Messa solenne, con Diacono, e Suddiacono, ed il Responsorio, Libera me Domine. Ed acciocchè a fun-

E

zio-

zioni tanto dovute , e pie intervengano in copioso numero i Fratelli , si determina , che mancando tal' uno per due volte continue debba soggiacere alla pena di meza libra di cera lavorata , mancando la terza volta continua ne pagará una libra ; e così sempre eseguirsi se continueranno le mancanze .

C A P. V.

Dell' ufficio del Prefetto
della Chiesa .

§. I.

S Ebbene la nostra nuova
Chiesa resti opportunamente

51

*mente provveduta con aver
destinati un Sacerdote Sa-
grestano , e due Chierici, che
la servano ; con tutto ciò per
maggiormente farvi osserva-
re il buon'ordine , decoro , e
pulizia si è stimato conve-
niente stabilire ; che uno de'
nostri Fratelli sia Prefetto
della medesima ; colla dovuta,
e totale dipendenza dal
Superiore .*

§. 2.

*Il suo impiego sarà d'in-
vigilare sopra del Sagresta-
no, e Chierici, acciocchè adem-
piano le loro parti nel pun-
tuale , ed esatto servizio
della nostra Chiesa ; di rico-*

noscere il bisogno , ch' Ella
 tiene di parati , suppellettili,
 biancaria , cere , ed altre
 cose necessarie al suo decoroso
 mantenimento , di cui debba
 avvisarne il Superiore per
 provvederla a suo tempo . Di
 più di aver cura delle Messe
 così delle Cappellanie , come
 delle Manuali, acciocchè da'
 Sacerdoti celebranti siano no-
 tate ne' libri a tal'effetto de-
 stinati ; di disporre antece-
 dentemente nelle Tabelle, che
 dovranno affiggersi in Sagre-
 stia il numero di quei Fra-
 telli , che secondo l'ordine
 delle nostre Regole dovranno
 celebrare , o assistere alle
 Fun-

**Funzioni delle Vesperì , e
Messe cantate della nostra
Chiesa in tempo delle Feste,
che sollemnizza, o de' Fune-
rali, che celebra.**

§. 3.

Sarà suo ufficio di distri-
buire a' Fratelli le funzioni
nelle Processioni, Esequie,
Novena del Nostro Santo, ed
Esposizione Circolare del Ve-
nerabile. E dovrà assistere
a far parare la Chiesa ne'
giorni più solenni dell' anno,
e delle nostre particolari Fe-
stività; avendo sempre ri-
guardo al buon regolamento
delle Sacre Cerimonie, ed

E 3 all'

94
all' Economia della Chiesa ,
e Sagrestia .

§. 4.

Inoltre averà da ricevere
in consegna dal Superiore ,
e Prefetto precedente tutta
la Suppellettile della nostra
Congregazione, consistente in
argenti , vasi sacri , bianca-
ria , parati , cera, ed ogn' al-
tro mobile prezioso , o usuale,
con tenere appresso di se le
chiavi delle Guardarobbe ,
ove si custodiscono, vietandosi
affatto a detto Prefetto di
poter prestare li detti mobili
a chiehesia senza espress^a li-
cenza del Superiore , e di tal
consegna se ne dovrà forma-
re

re un distinto, ed esatto Inventario firmato dal Superiore, e Prefetto, che termineranno il loro impiego, e dal Superiore, e Prefetto, che di nuovo saranno eletti. Il che dovrà sempre osservarsi in appresso. Ma in quanto alla Coltre, e Baullo funerale, non si possano in modo alcuno dal Superiore improntare sotto pena la prima volta di libbre dieci di cera, e la seconda della privazione del suo ufficio.

§. 5.

Finalmente dovrà tenere in uno scatolino in tante cartelline distinte notati i nomi
di

16
di quei Fratelli, che non hanno ancora finito il decennio del loro ingresso nella nostra Congregazione, per indi cavare i Nomi di quei, che devono assistere alla Messa cantata del mese; facendo ciò nella Congregazione precedente per la futura. Il simile metodo, e regola osserverà in fare avvisato anticipatamente quel Fratello, a cui secondo il Turno toccherà cantare la Messa.

RE-

REGOLE⁵⁷

APPARTENENTI

*Al Governo Economico della
nostra Congregazione*

PARTE SECONDA

C A P. I.

Dell'elezione del Superio-
re, ed Assistenti.

§. I.

 *iccome al dir del
Savio (a) la ret-
titudine del Giu-
dice è il model-
lo sopra cui si
formano gli Ufficiali, e la
sag-*

(a) Eccles. c. 10. v. 2.

saggia condotta del Governadore della Città è la regola di ben vivere agli abitanti ; Così il Superiore di ogni Comunità è l'esemplare dal quale tutti gli Inferiori debbono ricopiare la norma delle loro azioni ; anzi è l'anima, che informa , e dà movimento alle membra di questo corpo. Che perciò dovendosi eleggere uno de' nostri Fratelli per Superiore, e due altri per Assistenti , come di nuovo si stabilisce col commune consenso di tutta la Congregazione ; fa d'uopo aver la mira d'innalzare a questo grado Fratelli , che per zelo dell'onor

l' onor di Dio , e del nostro Santo , prudenza , abilità , e rettitudine siano tali, da cui possa prometterfi l' avanzamento nel fervore , ed osservanza delle nostre Costituzioni , ed il buon regolamento de' nostri spirituali , e temporali interessi . Acciocchè dunque detta elezione riesca con tutto il buon' ordine , e quiete si osserverà il modo che siegue .

§. 2.

1. Nel mese di Novembre, e propriamente dopo il giorno undecimo , e prima che passi il decimo quinto , si uniscano tutt' i nostri Fratelli nella

nostra Chiesa , ove dopo celebrata la Messa dello Spirito Santo , ed altresì invocata la sua Divina luce col canto dell' Inno, Veni Creator Spiritus ; e letto si questo capitolo , il Secretario farà trovare preparata sopra la Banca una bussola chiusa, dentro cui si metteranno alla vista di tutt' i Fratelli , due palle di color verde , cinque rosse , ed altrettante bianche , quante unitamente colle prime fanno il numero de' Fratelli presenti ; e così disposta , e serrata la bussola , ogni Fratello andrà a prendere la sua palla, chiamato dal Secretario per

or-

re nominati, ed eletti in quell'anno così per Superiore, come per Assistenti, purchè la loro assenza non sia lunga, e permanente; affinchè coloro, che hanno abilità non restino sgravati da queste cariche, quando la Congregazione lo stimarà espediente.

3. Il Superiore assegnerà a ciascuno de' cinque Elettori luogo distinto, e separato uno dall'altro in modo che non possano parlare fra di loro, nè con altri.

4. Acciocchè gli Elettori possano con maggior facilità fare la Nomina sarà peso del Secretario tenere anteceden-

temente preparate cinque Note da distribuirsi loro, ove siano scritti i nomi di quei Fratelli, che in quell' anno potranno essere nominati, ed eletti: e ciascuno degli Elettori scriverà in un foglio a parte i nomi di que' due Fratelli, che rispettivamente nominarà per Superiore, o Assistente, nel modo che siegue.

Io N.N. nomino, ed eleggo per Superiore N. N., e per Assistenti N. N. in mia coscienza, e si sottoscriva.

5. Questo foglio nella maniera descritta, sarà da ciascuno Elettore presentato al

F 2 Su-

Superiore, ed Assistenti del Governo, e da essi agli Assistenti dell'elezione.

6. Succedendo, che uno, o più fossero nominati da due, o più Elettori, in tal caso si faccia altra nomina; volendo la Congregazione, che distintamente siano nominati cinque per Superiore, e cinque per Assistenti. Dichiarandosi, che quando la nomina dovesse rifarsi a caggione che uno, o più fossero nominati da due o più Elettori per Superiore; o da due o più Elettori per Assistente: allora debba restar ferma la nomina del Soggetto nominato, e l'Elettore, o Elet-

o Elettori più antichi abbiano la prerogativa di fare nuova nomina di altro Soggetto, o per Superiore, o per Assistenti.

7. Ma nel caso che fusse nominato da uno Elettore un Fratello per Superiore, e da un' altro fosse il medesimo nominato per Assistente; si stabilisce, che quell' Elettore, che l'ha nominato per Assistente debba far nuova nomina; volendo la Congregazione, che prevalga la nomina, ch'è di maggior decoro del Fratello nominato.

8. Fatta in tal maniera

F 3 l'ele-

L'elezione si publicaranno dal Secretario i nomi de' cinque nominati per Superiore, senza manifestare chi gli elesse, e ciascuno de' Fratelli votanti scriverà il nome di uno de' cinque suddetti nominati per Superiore, chi giudicherà in sua coscienza migliore in una cartellina; le quali, due o più Fratelli degli ultimi, destinati dal Superiore, raccoglieranno nella bussola, e le porteranno sopra la Banca, nè altri vi si potrà ingerire.

9. Quello, che averà un voto più della metà de' Fratelli presenti, e votanti, resti

Si eletto per Superiore.

10. *Se non arrivasse al numero della metà, ed uno di più delli Fratelli presenti, e votanti, si faccia lo scrutinio di quei due, che averanno avuto maggior numero di voti, ancorche i voti medesimi fossero uguali. Che se uno avesse maggiori voti, ed in due, o più altri concorressero voti minori del primo, ma uguali infra di loro, in tal caso si cavi a sorte chi de' due o più debba bussolar si con quello, che averà avuto voti maggiori.*

11. *Ma se in questo secondo scrutinio sortisse parità di*

voti ; allora si scrivano i loro nomi in due cartelline uguali, le quali si cavino a sorte dal Fratello , che ha celebrata la Messa dello Spirito Santo , e resti eletto per Superiore colui , che sarà il primo ad esser cavato dall'urna. L'istesso si determina se l'accennata parità de' voti succedesse nel primo scrutinio di maniera che tutt'i voti si dividessero ugualmente a due soli Fratelli ; in tal caso si faccia un secondo scrutinio sopra questi due solamente , e persistendo la medesima parità , si ricorra alla sorte, come si è detto nel numero precedente.

12. Cioc-

12. Ciocchè si è stabilito per l'elezione del Superiore, s' intenda determinato per l'elezione delli due Assistenti; a riserva solamente che debba attendersi la sola maggioranza di voti, senza badare se siano più, o meno della metà; Che se in due concorressero maggiori voti eguali, il più anziano di Fratellanza resti primo Assistente, e l'altro, secondo Assistente. E concorrendo in più di due la medesima maggioranza di voti eguali si cavino due a sorte, ed il più anziano di Fratellanza resti primo Assistente, e l'altro, secondo Assistente.

§.3.

§. 3.

Non siano eletti per Superiore, ed Assistenti quei Fratelli, che non servono, nè intervengono nelle funzioni della Congregazione con cotta, e berretta.

§. 4.

Non sia eletto per Superiore chi non ha almeno sei anni di Fratellanza, nè per Assistente chi non ha almeno tre; e chi non ha finito tre anni da che fu Superiore non potrà essere eletto a tal carica, ne a quella di Assistente: Ma non così degli Assistenti dandosi facoltà a' Fratelli di potere eleggere ciascuno di essi per

per Superiore, ed il secondo per primo, se alcuno di essi sia nominato dalli cinque Elettori.

§. 5.

I due Assistenti alla elezione possano ancora essere nominati per Superiore, ed Assistenti del Governo, ed in tal caso il Superiore surrogarà in loro vece i più antichi Fratelli della nostra Congregazione, per assistere alla elezione. Il medesimo si farà dovendosi bussolare la conferma del Governo, se ciò sarà prima che dall'urna siano usciti i sopradetti Assistenti.

§. 6.

§. 6.

Se occorrerà trattarsi di conferma, debba ella farsi per voti secreti, e vi concorrano le due terze parti de' Fratelli votanti presenti, a riserva del Superiore, ed Assistenti, che dovranno astenersi di dare il voto; dichiarando la Congregazione nulla, e di niun valore la conferma fatta viva voce, e conseguentemente nulli ancora tutti gli atti di quelli, che saranno in tal maniera confirmati; incaricandosi specialmente al Fratello Fiscale l'inviolabile osservanza di questa Regola.

§. 7.

§. 7.

Chi mancherà à detta ele-
zione, pagarà per pena carli-
ni cinque, e sappiasi ciò essersi
stabilito con unanime consen-
so della Congregazione.

§. 8.

Gli Eletti accettino con
prontezza la carica, e sotto-
pongano se stessi al peso del-
l'ubbidienza, e servano con
amore la Congregazione, e
chi ricusarà paghi in pena
dieci libbre di cera lavorata,
ed in tal caso dagli altri
quattro, che furono nominati
per Superiore, si elegga il
nuovo; e se uno degli Assisten-
ti rinunciasse debba anch'egli

G pa-

74
pagare cinque libre di cera
lavorata, e dagli altri tre
nominati si elegga il nuovo
Assistente, o tutti e due, in
caso che tutti e due rinun-
ciassero.

§. 9.

Per tutto il tempo della
elezione si tenga lontana ogni
altra persona dal luogo ove si
farà la medesima, fuor che
i soli nostri Fratelli, ancor-
chè siano Sagrestano, Chieri-
ci, ed il Notaro, il quale
dovrà chiamarsi terminata,
che sarà la funzione.

§. 10.

Finita l'elezione si renda-
no le grazie a Dio col canto
del

75
del Te Deum, ed orazione
pro Gratiarum actione; ed
i Fratelli vadano a rendere
ubbidienza al Superiore, ed
Assistenti, ed a fare l'elezio-
ne della Sepoltura avanti il
Notaro della nostra Congre-
gazione.

C A P. II.

Dell' ufficio del Superiore.

§. I.

UNa delle doti più singo-
lari, che debbono ador-
nare il Superiore di ogni Com-
munità, ella è dice l'Apostolo

G 2 10

76
lo (a) la vigilanza, o sollecitudine in tutto ciò, che riguarda il suo Governo; che perciò eletto, che farà il Superiore della nostra Congregazione dovrà impiegare tutta la sua vigilanza, e sollecitudine per ben governarla. E primieramente egli da se solo destinerà per Secretario un Fratello, che abbia talento particolare per tale ufficio; avendo da tenere registro di quanto si stabilisce in Congregazione, come si ordina nel capo dell' ufficio del Secretario.

§. 2.

(a) Ad Rom. c. 12. v. 8.

§. 2.

Prima, che passino gli otto giorni dopo la sua elezione, farà col voto degli due Assistenti, e col passato Governo l'elezione della Consulta, la quale deve esser composta di dodici Consultori; cioè il Superiore, e i due Assistenti nuovamente eletti; il Superiore, e gli Assistenti del passato Governo; ed altri sei Fratelli de' più antichi, o che almeno abbiano tre anni di Congregazione, di sperimentata prudenza, e saviezza; Alla quale dovrà intervenire altresì il Secretario; ma nel caso, che uno degli Assisten-

78
ti del passato Governo fusse
eletto per Superiore, o il se-
condo fosse innalzato al gra-
do del primo; allora si sorro-
garà un' altro Fratello dota-
to della medesima qualità in
sua vece.

§. 3.

Prima parimente, che
passino gli otto giorni dopo
esser si stabilita la sopradetta
Consulta si farà dalla mede-
sima l' elezione del Prefetto
della Chiesa, del Fiscale, e
di due Revisori de' conti,
i quali unitamente col Fisca-
le abbiano da discutere le
partite della passata ammi-
nistrazione; E nascendo dif-
ficol-

ficoltà le proporranno alla
 Consulta. Nella distribuzione
 di queste cariche dovrà
 aver si la mira a promuovere
 i Fratelli più idonei, più an-
 tichi, o che almeno abbiano
 tre anni di Congregazione;
 e quando si farà l'elezione
 de' due Revisori de' conti, il
 Superiore del passato Gover-
 no, il quale è del corpo della
 Consulta, si contenterà per
 quel brieve spazio di tempo
 uscir fuori del Congresso, non
 essendo conveniente, ch' egli
 concorra all'elezione di colo-
 ro, che debbono giudicare le
 sue partite. Inoltre la mede-
 sima Consulta pro tempore
 fa-

80
farà l' elezione ogni triennio
dell' Archivista .

§. 4.

I sopradetti dodici Consul-
tori avranno voto decisivo in
tutti gli affari della Congre-
gazione, fuorchè in quelli, che
sono espressi nella fine di que-
sto §, da dover si riferire in
piena Congregazione; Ma
se il Fiscale stimasse, che
qualche stabilimento fatto
dalla Consulta dovesse rife-
rirsi, ed esaminarsi dalla
piena Congregazione, ne fac-
cia istanza al Superiore, il
quale sia tenuto farla chia-
mare, e dar conto di ciò, che
si è trattato nella Consulta,
ed

ed il Fiscale possa liberamente, dopo aver domandata la dovuta licenza al Superiore, proporre le ragioni, che l'hanno indotto a richiedere che l'affare si proponesse in pubblica Congregazione; acciocchè quella decida con più maturità ciò, che stimarà meglio, e più a proposito. Le cose che dovranno proporsi in piena Congregazione per esser decise, sono le seguenti.

1. Ricezione, e cassazione de' Fratelli, e Benefattori.
2. Compere, e ricompere di annue entrate, e abbassamento di capitali.
3. Spese che eccedono la somma di docati quar-

ran-

ranta . 4. *Intrapresa di nuove liti. Ogni altro affare, fuori di questi quivi espressi, dovrà esser discusso, e determinato dalla Consulta, la quale dal Superiore si farà chiamare sempre che ne avrà bisogno.*

§. 5.

Sarà cura del Superiore far chiamare la Congregazione una volta il mese nel modo stabilito nel capo quarto al §. 3. della prima parte; e dopo terminati i Divini ufficij faccia leggere un capo, o vero §. delle regole, acciò da tutti siano considerate, ed osservate, e se occorrerà ne-

go-

gozio da comunicarsi alla Congregazione lo proporrà per determinarsi col parere commune de' Fratelli votanti, quali non dovranno essere in numero minore di ventiquattro, come si dovrà praticare in tutti gli affari, che si dovranno decidere in Congregazione.

§. 6.

In tempo di Quaresima perche la maggior parte de' nostri Fratelli sta occupata ne' Ministerj Ecclesiastici per giovamento de' Prossimi; avvertisca il Superiore nel primo giorno non impedito dopo l'ottava di Pasqua far chiamare

mare la Congregazione, come al solito, e far celebrare le Messe catate, e Funerari, che si sono tralasciati nella Quaresima.

§. 7.

Ritenga appresso di se quel denaro, che riscuoterà dalle Mesate, o entrate de' Fratelli, e Benefattori, limosine, oblazioni, e pene; il quale possa spendere per i sussidj nelle infermità de' nostri Fratelli; per l'esequie nella loro morte, ed altre spese manuali, minute, ed occorrenti per servizio della nostra Congregazione, e Chiesa. Ma il denaro proveniente dalle
ren-

rendite di Stabili, Arrendamenti, Fiscali, e nomi di Debitori, esatto privatamente, o per mezzo de' Banchi, si stabilisce, che prima s'introititi in una fede di credito in un solo Banco; e dovendo farsene esito per le occorrenze, e spese straordinarie della nostra Congregazione, si facci con poliza notata fede firmata, e sottoscritta dal Superiore, e dagli due Assistenti, o almeno da un solo; ed il sopradetto esito debba farsi col parere, consenso, e stabilimento della Consulta da registrarsi dal nostro Secretario nel libro delle Con-

H clu-

clusioni colla firma del Superiore, degli due Assistenti, e del Fiscale. Ma da questa anzidetta determinazione si eccettuano i seguenti casi.

1. Se per le spese solite, ed ordinarie della Congregazione, come a dire di Sussidj, Esequie, e Messe nella morte de' Fratelli; per l'elemosina da farsi a poveri di S. Maria a Canello, e suo distretto; per la Festa principale del nostro Santo, cere, ed altre solite, e forzose, avesse bisogno di danaro, gli sia lecito senza il voto della Consulta far' ordine, che si facci poliza pagabile a se mede-

desimo colla firma tanto sua, quanto degli due Assistenti, o almeno d'un solo. Qual polizza non sia più, che di docati cento per volta.

2. Ma per altre spese straordinarie, le quali il Superiore stimasse necessarie, o convenienti per servizio della nostra Chiesa, o per altra causa; essendo infra la summa di docati dieci possa nella stessa maniera farle a suo beneplacito fino a dieci volte dentro il medesimo anno del suo Governo; purchè non fossero per la medesima causa; e quando ciò accadesse debba farle col voto della

Consulta ; e col parere della medesima possa anche spendere sino alla summa di dodici quaranta , in qualunque altra cosa si giudicarà conveniente .

§. 8.

1. Sia il Superiore vigilante sopra i Fratelli , e quando sapesse , che tal' uno non menasse vita corrispondente all' eminenza del grado Sacerdotale , attendendo ad opere indecenti , procuri di ammonirlo con segretezza ; rappresentandogli quanto avviliisca la sua dignità , quanto disgusto ne dia al Signore Iddio , al Santo Pro-
tet-

zettore, ed alla Congregazione, non solita vedere ne' suoi Alunni simili mancammenti; o altri motivi, che gli saranno suggeriti dal suo prudente, e fervoroso zelo.

2. Se le prime ammonizioni non bastano, non cessi dalla Fraterna correzione, ed adoperi anche qualche rigore, sino a sospenderlo per qualche tempo dalla Congregazione; ovvero col parere della Consulta potrà dargli altra maggior mortificazione che stimarà profittevole.

3. Ma se avvenisse, che il Fratello ammonito, e corretto fusse tanto indisciplinato,

H 3 cbe

che dalla Consulta fusse stimato incorreggibile ; ovvero fusse caduto ancora per una sola volta in delitto tanto grave , ed enorme , che appor- tasse notabile disonore alla nostra Congregazione : Il Superiore , dopo aver inteso il parere de' Consultori , lo partecipi a tutta la Congregazione , alla quale ordiniamo che l' abbia da licenziare , quando il fatto fosse così chiaro , ed evidente , che non possa di niuna maniera esse- re scusato .

4. Sia parimente zelante , che le pene incorse da' Fratelli Sacerdoti , e Benefatto-
ri

ri restino in ogni conto soddisfatte; nè usi indulgenza nell'ammettere le loro scuse, se non sono legittime; restando a carico di sua coscienza se la Congregazione per sua negligenza o connivenza ne patisse spirituale, o temporale detrimento.

§. 9.

Deposto, che avrà il suo ufficio, esibisca i conti della sua amministrazione fra lo spazio di un mese, dopo che averà terminato il suo Governo; e tralasciando di farlo, il Superiore nuovamente eletto ne dia parte alla Consulta. Se poi fra lo spazio di
due

due mesi non fossero presentati, allora ne dia parte alla Congregazione; ed eseguisca ciocchè da essa si conchiuderà. Quanto si è detto del Superiore, che ha terminato il suo ufficio; s'intenda altresì del Superiore, che sarà confermato; cioè che in ogni anno inviolabilmente debba esibire i conti della sua amministrazione, per essere riveduti, ed esaminati. Il che non facendo ne' termini assegnati, il Fratello Fiscale, debba fare la sua istanza alla Consulta, o rispettivamente alla Congregazione. Ed anche in questo caso nell'ele-
zio-

93.

zione de' Revisori si compiacerà il presente Superiore allontanarsi dal Congresso, per i motivi accennati nel Capo 2. della 2. parte, §. 3.

C A P. III.

Dell' ufficio degli Assistenti.

§. I.

D*Al medesimo nome di Assistenti, che si attribuisce alli due Fratelli eletti a sedere a due lati del Superiore, agevolmente si comprende qual debba essere il loro ufficio. Averanno dunque essi*

essi da sollevare in parte le cure , e le sollecitudini non meno gravi , che assidue del Superiore ; di ajutarlo colla saviezza de' loro consigli , di promuovere con esso lui l'avanzamento nel fervore della nostra Congregazione ; e di essere frequenti alle chiamate così della Consulta , come della Congregazione per animare col loro esempio i nostri Fratelli ad intervenire .

§. 2.

Il primo , e secondo Assistente averanno annesso al loro grado la carica di Prefetti degl' Infermi , la quale
adem-

adempiranno nella maniera descritta nel Capo secondo della terza parte, ove si tratta del loro ufficio .

§. 3.

Se al nostro Superiore occorresse di aver da dimorare fuori, e lontano da questa Città per lungo tempo, ovvero fosse da grave diuturna malattia reso impotente al Governo della Congregazione, il primo Assistente governerà in sua vece; e dovendosi fare qualche pagamento, e spesa ordinaria, e forzosa, o notarsi polizza di esito, o introito, debba farsi da lui colla firma del secondo

Af-

Assistente nella medesima maniera, che si è detto del Superiore; Ed in tal caso sarà tenuto darne conto al Superiore medesimo, dopo che si sarà riavuto, o ritornato da fuori. Ma se occorrerà farsi qualche spesa straordinaria, ancorchè non ascendesse a docati dieci, e per una sol volta, dovrà darne parte alla Consulta, e rispettivamente a tutta la Congregazione, se sarà maggiore, come si è detto di sopra nel §. 7. del Cap. 2. di questa 2. parte.

§. 4.

Ma nel caso, che il nostro Su-

Superiore fosse promosso a dignità di Vescovo, o Canonico, ovvero passasse da questa a miglior vita; I due Assistenti continueranno il governo della Congregazione sino al tempo stabilito per la nuova elezione, colla medesima autorità del Superiore. Se però i sopradetti avvenimenti unitamente si avverassero in persona del Superiore, e di uno degli Assistenti, quello che resterà, continuerà il governo in compagnia del più antico Consultore, e si forrogarà un'altro Fratello alla Consulta.

I CAP.

C A P. IV.

Dell' ufficio de' Consul-
tori.

§. I.

Sia un Superiore abbastan-
za dotato di abilità, e
prudenza, per reggere gl'in-
feriori, che considerata
l'umana fralezza le sacre
lettere insegnano, e la spe-
rienza il compruova, che gli
faccia d'uopo per non errare
di savj Consultori, da' quali
debba regularsi nella dire-
zione, e maneggio degli af-
fari della sua carica. A tutto
ciò riflettendo la nostra Con-
gre-

gregazione, ha stabilito in queste nuove regole di eleggere una Consulta alla quale il nostro Superiore debba partecipare le cose che richiedono maggior consiglio, acciò siano più maturamente, e con più accortezza determinate.

§. 2.

Restando fermo, quanto si è detto nel §. 2. 3., e 4. del secondo capo di questa parte così del numero de' Consultori, come della loro carica, ed autorità si aggiugne di più . 1. Che occorrendo di chiamarsi dal nostro Superiore la Consulta anche in altra giornata, oltre di quella,

I 2 che

che puol tenerfi una volta il mese, nella quale radunafi tutta la Congregazione, debbano i Fratelli Consultori essere pronti, e solleciti ad intervenire . 2. Che avendo i Consultori voto desistivo, come si è stabilito nel luogo anzidetto, a riserva del Fiscale, e Secretario (nella Consulta tantum) si dichiara, che per concludere qualunque affare, che sarà dal Superiore proposto, vi debbano concorrere i voti della metà, ed uno di più, quando v'interverranno tutti dodeci: Ma quando fussero meno del detto numero, non s'intenda, che la

Con-

Consulta abbia facoltà di decidere cosa alcuna, se non siano almeno otto Consultori, e concorrano sei di essi a determinare gli affari proposti; e non concorrendovi, si differisca ad altra giornata, nella quale siano in numero opportuno: E succedendo parità di voti, si debba proporre il trattato in piena Congregazione, per attendere il parere della maggior parte de' Fratelli, che non debbano essere meno di ventiquattro votanti.

Dell'ufficio del Fiscale.

§. I.

OGni ben'ordinata Comunità per mantenersi nell'osservanza delle sue Leggi, ha necessità non meno di ottimi Consultori, che dirigano quello, che la governa, che di zelanti Ammonitori, che avvertiscano coloro, che dalla dovuta rettitudine tralignano. A tal riflesso la nostra Congregazione ha creato un nuovo ufficio col titolo di Fiscale, al cui impiego il nuovo Superiore colla
 Con-

Consulta destinarà un Fratello, il quale dotato di ugual prudenza, rettitudine, e zelo possa invigilare sopra tutto ciò, che riguarda l'avanzamento della nostra Congregazione, il bene spirituale, e temporale della medesima, e l'osservanza delle nostre regole.

§. 2.

Oltre lo stabilimento fatto della sua elezione nel §. 3., e 4. del cap. 2., e nel §. 2. del capo antecedente di questa seconda parte, si dichiara, che sarà sua particolare obbligazione di venire con prontezza nella nostra Chiesa, così nelle

le Congregazioni del mese, come quando per qualche importante affare si chiamasse la Consulta straordinaria, per adempiere le parti della sua carica; ove dopo che il Superiore averà proposto ciò, che si deve esaminare, ed intesi i pareri, o de' Fratelli nella piena Congregazione, o de' Consultori nella Consulta, averà facoltà di produrre le sue istanze spettanti all'osservanza delle nostre regole; all'avanzamento del Culto di Dio nella nostra Chiesa; agli spirituali, e temporali interessi della nostra Congregazione; ed alla esecuzione delle

le

*le pene imposte da' vostri sta-
 tuti per le mancanze de' no-
 stri Fratelli alle Feste, Pro-
 cessioni, Esequie, Funerali,
 Congregazioni, ed ogni altro
 dovere. Di più quando avess-
 se da proporre cosa spettante
 a' sopradetti capi, domanda-
 ta la dovuta licenza al Supe-
 riore, il quale non debba mai
 negarla, possa proporla con
 tutta la libertà del suo zelo;
 sicchè posposto ogni umano ri-
 spetto, abbia solamente la
 mira alla maggior gloria di
 Dio, ed a' maggiori vantag-
 gi della nostra Comunità,
 del che se n' incarica la sua
 coscienza. Proposto però che
 avrà*

avrà l'affare, e le ragioni che l'han mosso dovrà senz'altercazione rimettersi a qualche la Consulta, o rispettivamente la Congregazione risolverà. Che se mai nella piena Congregazione, o nella Consulta mancasse il Fiscale, il Secretario in sua vece, adempierà le parti del Fiscale.

C A P. VI.

Degli ufficj del Secretario, ed Archivista.

Essendo stata antica consuetudine, che gli atti del-

della Chiesa spettanti alla disciplina del Clero fossero da esatti, e fedeli Scrittori, o Notari (i quali nell'Oriente erano Diaconi, e nell'Occidente Suddiaconi) puntualmente registrati tanto per buon regolamento dell'occorrenti bisogni, quanto per tramandarne a' Posterì la notizia; giusta, e convenevol cosa ella esser deve, che la nostra Congregazione, la quale è un ceto di persone Ecclesiastiche, abbia un Secretario il quale con tutta la fedeltà, ed esattezza facci notamento nel libro delle conclusioni, di quanto si stabilisce

sc

sce così nelle ordinarie Congregazioni del mese, come nelle straordinarie Consulte, con farle univocamente firmare dal Superiore, Assistenti, e Fiscate, oltre la sua suscrizione; acciocchè così di presente, come per l'avvenire avendosi piena contezza, possano servire al buon regolamento della nostra Adunanza.

§. 2.

Il Fratello Secretario deve tener cura de' memoriali, che si presentano alla Congregazione de' Sacerdoti, e Secolari, che vogliono esservi ammessi per Fratelli, e Bene-

refattori, e decretarli con
firma della Banca, e regi-
strarli.

§. 3.

Se occorrerà mandarsi am-
basciata in nome della Con-
gregazione, egli dovrà por-
tarla; ed essendo necessario
mandarla per biglietto, sa-
rà suo peso farlo, e sottoscrit-
to, e sigillato per un Chieri-
co inviarlo a chi va diretto.

§. 4.

Deve osservare le mancan-
ze de' Fratelli alle Feste, Pro-
cessioni, Esequie, Congrega-
zioni del mese, Novena, Qua-
rantore Circolari, Fune-
rali, ed ogni altra funzione della

nostra Congregazione; e di
 queste mancanze formarne
 un libro a parte, che do-
 vrà consegnarsi al Fiscale,
 acciocchè facci le dovute
 istanze per l'esecuzione delle
 pene; le quali liquidate ab-
 biano a notarsi nella margi-
 ne del libro delle mesate, che
 non debbano riceverfi, e no-
 tarfi, se prima non saranno
 le suddette pene soddisfatte;
 quantunque dal non riceverfi
 le suddette mesate incorresse
 il Fratello nella contumacia,
 e nella rispettiva privazione
 de' sussidj temporali, e spiri-
 tuali: e s'incarica la coscien-
 za così del Secretario in no-
 tar-

tarle, come quella del Fiscale in proporle, e del Superiore in non ammettere le scuse se non giustificate.

§. 5.

Nel giorno dell'elezione del nuovo governo faccia trovare preparato quanto si ordina nel §. 2. del cap. 1. di questa seconda parte.

§. 6.

Essendo di somma importanza la conservazione delle scritture di ogni Comunità; si stabilisce, che il Fratello eletto già dalla Consulta per Archivista (il di cui officio, non dovrà durare meno di anni tre) debba diligente-

K 2 men-

mente raccorre tutte le scritture pubbliche, e private, ed ogni altra antica memoria della nostra Congregazione, e registrate con ordine, collocarle in un' Armario, che abbia due chiavi, delle quali una si conserverà dal Superiore, e l'altra riterrà in suo potere.

C A P. VII.

Dell'elezione, numero, e qualità de' Fratelli, del modo di riceverli, e del loro obbligo.

§. I.

NON meno esatta, che matura riflessione deve farsi dal Superiore, ed Assisten-

sistenti, nell'elezione de' Sacerdoti, che aspirano di esser Fratelli della nostra Congregazione, la quale da essi, qualora siano persone decorose, riceve il suo lustro, ed avanzamento: onde averanno la mira di ammettere Sacerdoti cospicui per bontà di vita, dottrina, e nascita, che sia almeno di qualificata civiltà; condizioni necessarie per potersi con fondamento sperare l'osservanza delle nostre regole.

§. 2.

Il numero de' nostri Fratelli sia di settanta due secondo le antiche regole; ma

K 3 quan

quando alcuno di essi sia promosso a dignità, o grado, rispettivamente, di Vescovo, o di Canonico della nostra Cattedrale, o anche dell'Insigne Collegiata di S. Gio: Maggiore, si debba surrogare altro Fratello soprannumerario. E se n' eccettua anche il caso, se per giusti, e gravi motivi, da approvarsi prima dal Superiore colla Consulta, la piena Congregazione volesse ricevere qualche altro Soggetto sopra il numero suddetto.

§. 3.

Siano Sacerdoti Napoletani nativi, nè oltrepassino l'anno trentesimo della loro età;

*età ; e dell' uno , e dell' altro
requisito esibiscano colla fede
del Battesimo il legitimo do-
cumento ; ma rispetto all' età ,
se eccedessero l' anno trentesi-
mo si rimette al prudente ar-
bitrio del Superiore , e della
Consulta .*

§. 4.

*Non siano attualmente
ascritti in altra Congrega-
zione simile alla nostra , nè vi
siano stati per lo passato ; seb-
bene se ne fossero volontaria-
mente licenziati .*

§. 5.

*Non si ammettano per Fra-
telli Sacerdoti Curati , o im-
piegati a' Ministerj Ecclesia-
stici*

*stici servili , e di poco decoro ;
essendo i primi per la cura
dell' anime impediti ; ed i se-
condi non uniformi agli stabi-
limenti della nostra Congre-
gazione .*

§. 6.

*Non siano in conto veruno
ammessi coloro , che saranno
stati Professi di qualsisia Re-
ligione ; e nè pure Sacer-
doti che siano stati corvittori
in qualunque Comunità , o
Congregazione di Preti Se-
colari , che vivono a modo di
Religiosi . Il medesimo si sta-
bitisce per coloro , che da se-
stessi dalla nostra Congrega-
zione si licenziaranno , i quali
re-*

restino inabilitati in ogni futuro tempo di essere di nuovo ammessi.

§. 7.

Non si ricevano per Fratelli que' Sacerdoti, che in qualunque modo abbiano l'uso del rocchetto, se non si obbligano espressamente nell'atto del loro ingresso di usare in tutte le nostre funzioni la cotta, e la berretta; il che ricusando poi di fare, qualunque per una volta sola, s'intendano ipso facto d'allora licenziati, e si proveggano i loro luoghi; senza dar si facoltà di nuovamente proporsi. Se poi alcuno de' Fratelli

telli ottenesse qualunque grado, o ufficio, a cui fosse annesso l'uso del rocchetto, in qualsivoglia modo quello gli si permettesse; la Congregazione si dichiara di non esentarlo dalle funzioni di cotta, la quale debba in ogni caso prendere, come gli altri: e però il medesimo dopo ottenuto l'uso del rocchetto, o debba in pubblica Congregazione obbligarsi d'intervenire a tutte le funzioni della Congregazione, colla cotta, con notarsene l'atto dal Fratello Secretario nel suo libro con firma del Fratello, che si obbliga; o

*immediatamente dichiararsi
d'allora licenziato senza fa-
coltà di nuovamente propor-
si . Ma una tale esenzione
dalle funzioni di cotta , sola-
mente possono averla , oltre
i Vescovi , i Fratelli Cano-
nici della Metropolitana , e
Collegiata di S. Gio: Maggio-
re di Napoli , per i motivi
maturamente esaminati .*

§. 8.

*Nella ricezione de' nostri
Fratelli si osservi l'ordine ,
che siegue .*

*1. Proposto , che sia il Sa-
cerdote al Superiore , questi
dopo essersi bene informato
de' costumi , abilità , natali,
e sa-*

e salute del Sogetto dovrà parteciparlo alla Consulta: e quando la maggior parte de' Consultori così stimarà, manifestatigli prima gli obblighi, e pesi della Congregazione, e specialmente quello d'assistere a' Fratelli, e Benefattori moribondi, potrà ricevere il memoriale, nel quale esporrà il suo pio desiderio, e di volere con ogni prontezza soggiacere alli medesimi.

2. Ricevutosi dal Superiore il memoriale, lo partecipi alla Congregazione; e commetta a due Fratelli de' più antichi, che facciano ulterio-
re

che saranno quindici giorni, dacche fu proposto la prima volta, e dopo le accennate diligenze, il Superiore lo proponga in pubblica Congregazione, la quale dovrà comporsi almeno da ventiquattro Fratelli votanti, ogn' uno de' quali dovrà dare il suo voto segreto per bussola, ed allora s' intenda ammesso, quando avrà avuto a suo favore uno più della mettà de' voti; con dichiarazione, che detto ricevimento non possa farsi in alcun' altro modo, anche per acclamationem, o sia viva voce, sotto pena della nullità dell'atto: e l'istesso

so

so s'intenda in riguardo al luogo, che non possa esser' altro, che la nostra Cōgregazione per giusti, e degni rispetti.

6. Se per accidente succedesse, che la prima volta restasse escluso, abbia la facoltà il Superiore pro tempore farlo bussolare un'altra volta, e non più; e non succedendo la ricezione, così ad esso Superiore, come agli altri, che succederanno al governo, resti in avvenire tolta ogni facoltà di proporlo.

§. 9.

Se doverà licenziarsi qualche Fratello, si facci per voti segreti, ed intervengano, co-

L 2 me

me si è detto di sopra, almeno ventiquattro votanti, e si stia a quello, che sarà stabilito dalla maggior parte de' congregati.

§. 10.

Il Sacerdote, che sarà ricevuto nel numero de' nostri Fratelli darà alla Congregazione per entrata almeno carlini trenta, se la sua età non eccederà l'anno trentesimo; ma se fosse di età più avanzata, si rimette all'arbitrio del Superiore, e della Consulta.

§. 11.

Dopo che il novello Congregato sarà ricevuto, si tratti

co-

come Novizio per sei mesi senza facoltà di dar voto, e senza poter partecipare i sussidj temporali, che si contribuiscono ne' casi che si esprimeranno nel capo primo della terza parte di queste regole.

§. 12.

1. Dovrà pagare alla Congregazione dieci grana il mese, da computarsi dal giorno dell'ingresso; dal qual peso saranno esenti il Superiore; i due Assistenti del governo; il Fiscale; Secretario; e Prefetto della Chiesa, durante il tempo della lor Carica.

2. Se mancherà per sei mesi continui dal pagamento di
L 3 gra-

grana dieci il mese, sarà privo de' sussidj temporali .

3. Se mancherà per un' anno dal detto pagamento, debba essere avvisato dal Segretario in nome del Superiore, dell'incorsa contumacia, la quale non purgando fra il termine di un' altro mese, se il Fratello si troverà in Napoli; e di due mesi se fuori di Napoli, resti ipso facto cassato dalla Congregazione, nè il Superiore abbia la facoltà di proporre la sua reintegrazione, dovendosi senz' altro provvedere il luogo del Fratello in tal modo cassato .

4. Le sopradette contumacie

cie non potranno purgar si per Procuratore, o altra persona mandata a tal' effetto; ma debba ciò farsi di persona, ed in tempo nel quale chi paga non sia infermo.

5. *Si dichiara la Congregazione, che se mai si ritrovarà in essa Fratello povero, ed impotente a pagar mesate, di volere in tal caso non solamente, che sia esente da tal peso; ma che a riguardo della sua necessità goda di tutti que' sussidj, che sogliono somministrarsi a coloro, che pagano. S' incaricano però le coscienze, così del Fratello bisognoso, come del Superiore,*

re, e Consulta; a quello di dire la verità; ed a questi d'indagarla con ogni possibile segretezza, e decoro.

§. 13.

Dovrà assistere alle Messe, che si canteranno in Congregazione, ed a tutte le funzioni, che si faranno in essa, quando ne sarà richiesto dal Prefetto della Chiesa.

§. 14.

1. Se qualche Fratello vorrà partire da Napoli per servire le Sante Missioni, o per onesta ricreazione; per adempiere il suo debito, cercherà licenza al Superiore, il quale glie la conceda, ed in occor-
ren-

renza d' infermità , purchè non sia contumace, goda i sussidj così spirituali, come temporali della Congregazione .

2. Se poi vorrà trattener si fuori di Napoli in officio di Vicario , o per altro affare , cercarà similmente licenza al Superiore , quale per sei mesi glie la conceda ; acciocchè goda l' istesso, che si è detto nel numero precedente ; quali passati, e durante l' impiego , occupazione , o dimora , debba da sei , in sei mesi dar conto alla Congregazione del suo stato , e cercar nuova licenza al Superiore , il quale da semestre , in semestre glie

glie la proroghi . Sappia però , che decorso i primi sei mesi , non goderà altro , che i soli spirituali suffragj della Congregazione .

3. Quei Fratelli , che per la maggior parte dell' anno abitano in qualche Villaggio, o Casale di questa Città , con ferma , e permanente dimora, e nel medesimo tempo hanno pur casa in Napoli , ove qualche volta si portano , ed intervengono a qualche funzione della nostra Congregazione ; resta dichiarato , che siano trattati nell' istessa maniera degli assenti , e per presenti s' intendano solamente
 quel-

*quelli che abitano in Napoli ,
e suoi Borghi .*

§. 15.

*Doverà applicare il Santo
Sacrificio della Messa secon-
do l'intenzione della Congre-
gazione , quando gli toccherà
cantarla , secondo l'ordine
del Turno , che in essa si of-
serva .*

§. 16.

*Sarà finalmente obbligato
all'osservanza di quanto si
contiene ne' capitoli sopra
espressi , e negli altri che ap-
presso si noteranno ; restando
soggetto alle pene nelli mede-
sime comminate .*

CAP.

Del numero , qualità , ed elezione de' Fratelli Benefattori , e del loro obbligo.

§. I.

Quantunque i soli Fratelli Sacerdoti compongano il corpo della nostra Congregazione , con tutto ciò quasi dal tempo della sua fondazione si trovano in essa aggregati all'onore della spirituale , ed analoga Fratellanza altrettanti Secolari , quanti sono Sacerdoti . Ed essi, come si dirà, godono i mede-

desimi sussidj spirituali, ed in parte anche i temporali, che partecipano i Fratelli Sacerdoti. Ma acciocchè quelli, che vorranno esservi ascritti, sappiano gli obblighi, che contraggono come nostri Benefattori, si stabiliscono le seguenti regole.

§. 2.

Il numero de' nostri Benefattori sia di settanta due, giusta l' antica costumanza. Se pure per gravi motivi, d' approvarsi prima dal Superiore colla Consulta, la Congregazione non istimasse altrimenti, conforme si è detto nel capo 7., §. 2. parlando
M de'

de' nostri Fratelli Sacerdoti.
E siano non solamente persone
di esēplari costumi, ma anco-
ra dell' ordine almeno di una
distinta, e qualificata civiltà.

§. 3.

Quello, che vorrà essere
ammesso per nostro Benefat-
tore, presenterà memoriale
al Superiore, nel quale
esponga il desiderio, che
ha d'essere collocato sotto la
spezial protezione del nostro
Santo, e che sia parimente
ben'inteso degli obblighi, che
banno i nostri Fratelli Bene-
fattori. Ind' informatosi il
Superiore se il supplicante
abbia le qualità richieste per
es-

esservi ascritto, lo partecipi
 alla Congregazione; commet-
 tendone altresì l'informo a
 due de' nostri antichi Fratelli,
 che ne faranno la relazione
 in piedi del memoriale da lo-
 ro sottoscritto: Letta si questa
 in pubblica Congregazione,
 che non dovrà essere in nu-
 mero minore di ventiquattro
 Fratelli votanti, ciascuno
 darà il suo voto per bussola
 segreta; ed allora s'inten-
 da incluso, quando averà un
 voto di più della metà. Do-
 vendosi nel rimanente osserva-
 re quanto si è detto nel capo
 precedente, parlandosi della
 ricezione de' Fratelli Sacer-
 doti.

M 2 §.4.

§. 4.

Quelli, che saranno ammessi per nostri Benefattori, dovranno nel lor primo ingresso pagare la limosina almeno di ducati dieci, qual sūma dovrà esser maggiore per quelli, che arriverāno all'età d'anni quaranta; il che si rimette al prudente arbitrio del Superiore, e della Consulta; e di più grana quindici il mese. Nel pagamento delle suddette mesate, essendo contumaci per un' annata intiera, si dichiarano ipso facto licenziati dal numero de' Benefattori, senza che possano pretendere dalla Congregazio-

zione cosa veruna. Ma volendo essere reintegrati possa loro concedersi, in tempo però che vi sia luogo ordinario vacante; purché paghino in pena tre libbre di cera lavorata, e tutta l'annata decorsa: il che non s'intenda se attualmente si ritrovassero infermi.

§. 5.

1. In tempo di qualche grave, e lunga infermità, si presenterà loro per amorevolezza una spasetta di cristalli; ed in tale stato avvisando il Superiore, saranno visitati dal medesimo, da' Prefetti degl'Infermi, e successivamente dagli altri Fra-

M 3 telli.

238
telli . Saranno parimente ,
nell'estremo di loro vita assi-
stiti di giorno , e di notte da'
nostri Fratelli Sacerdoti per
lor sollievo , ed ajuto in tan-
to bisogno .

2. Facendo elezione della
Sepoltura nella Terra Santa
della nostra Chiesa, non pati-
ranno i loro eredi interesse
alcuno ; mentre a spese del-
la Congregazione si farà loro
l' Esequie nell' istesso modo ,
che si pratica co' Fratelli Sa-
cerdoti , coll'uso della istessa
Coltre , e Baullo , soddisfa-
cendo parimente le spese del-
le cere solite , diritti Paroc-
chiali , Quartaria , e fatiche
che

che de' Beccamorti . Volendo però apparare la facciata della nostra Chiesa , dovrà farsi a spese degli eredi de' Defunti , senza che la Congregazione possa pretendere emolumento alcuno .

3. Se poi la Sepoltura eletta non sarà la nostra Terrasanta , ma altra in qualsivoglia Chiesa di questa Città ; in tal caso sarà obbligo degli eredi di soddisfare tutto ciò , che potrà spettare a quella Chiesa dove anderanno a sepellirsi .

4. Volendo provvedere agli inconvenienti , che accadono per non farsi in tempo l'ele-

zio-

zione della Sepoltura , si stabilisce , che s'intenda fatta nell'atto del loro ingresso in Congregazione ; purchè da tal' uno altrimenti non si disponesse .

5. Ogni anno in tempo della Festa della Dedicazione del nostro Glorioso Santo si darà loro una Candela di meza libra di cera, colla figura del medesimo; ricordandosi loro a non lasciare di visitare devotamente la nostra Chiesa , nella quale in tal giorno, ricevut' i Sacramenti della Penitenza, ed Eucaristia, acquisteranno Indulgenza Plenaria .

6. Do-

6. Dopo la morte di ciascuno di essi, si faranno celebrare settanta due Messe, e parteciperanno di tutte l'altre, che ogni anno si celebrano per i nostri Defunti, Fratelli Sacerdoti, e Benefattori; e da ciascuno de' medesimi Benefattori averanno il suffragio di una Messa in altare privilegiato, o di tre Corone.

7. Di più si canterà loro nella nostra Chiesa l'intiero ufficio de' Morti con Messa solenne, e Responsorio Libera me Domine.

8. Goderanno inoltre dell'Ufficio, e Messa cantata di
Re-

Requie, che in ogni mese si celebra da' nostri Fratelli per le Anime de' Sacerdoti, e Benefattori.

9. Finalmente parteciperanno ancora del Suffragio nel mese di Novembre, in cui si celebra solenne Messa Anniversaria con tutto l'ufficio de' Morti, ed altre quaranta Messe lette, per le Anime di tutt'i nostri Fratelli, e Benefattori.

10. Passando però a miglior vita i Fratelli Benefattori prima, che compiranno l'anno del loro ingresso, goderanno di quanto di sopra si è detto, eccetto, che le Messe

se

se settanta due.

§. 6.

Averanno la bontà di visitare tanto i Fratelli Sacerdoti, quanto i Signori Benefattori in tempo di loro infermità, specialmente quando sarà loro ingiunto dal Superiore, o da' Prefetti degl' Infermi. Ed in caso della morte, così di Sacerdote, come di Benefattore saranno obbligati di far celebrare una Messa in Altare privilegiato, o almeno recitare tre Corone in suffragio dell' Anima de' medesimi; oltre l'accompagnarlo colla dovuta carità alla Sepoltura.

§. 7.

§. 7.

E perche l'ossequio al nostro Santo Protettore, e Padrone di questa Città deve violentare, nō che obbligare i Signori Fratelli Benefattori ad intervenire con torcia alla solenne Processione, che si fa il dopo pranzo delli 27. di Settembre, portandosi la sua Statua dal Tesoro dell' Arcivescovato alla nostra Chiesa; per tanto efficacemete si priegano, ed esortano tutti a non mancare; come altresì nel giorno delli trenta del medesimo mese per l'altra Processione del ritorno di detta Statua; dovendo con ciò pro-

*prometterfi la specialissima
protezione del Santo in vita,
ed in morte, e l'amorevole
accompagnamento delle loro
anime al Cielo.*



N RE-

REGOLE

APPARTENENTI

*A mantenere, ed accrescere
la carità scambievole,
tra' nostri Fratelli.*

PARTE TERZA

C A P. I.

Dell' obbligo della nostra
Congregazione verso de'
nostri Fratelli in tempo
d'Infermità, ed in tempo
di morte.

§. I.



*Uantunque i nostri
Fratelli, come per-
sone Ecclesiastiche,
sappiano qual sia l'obbliga-
zio.*

zione, che hanno d' amarsi
 scambievolmente, e secondo
 il sentimento dell' Apostolo
 manifestato a' Fedeli di Tes-
 salonica non faccia uopo ad-
 durre motivi, e stimoli per
 mantenere, ed accrescere
 la mutua carità, che fra
 di loro deve regnare. De
 charitate autem Fraterni-
 tatis non necesse habemus
 scribere vobis; ipsi enim
 vos a Deo didicistis ut dili-
 gatis invicem (a): con tut-
 tociò per risvegliare la ne-
 gligenza de' tiepidi, e per
 accendere maggiormente il
 fervore degli osservanti, si ri-

N 2 cor-

(a) Ad Thessal. cap. 4.

corda ad essi, che non solamente debbono segnalarsi nella concordia, unione, e carità fra di loro; nell'amorevole obbediente soggezione agli ordini del Superiore; e nella modestia, e moderazione di parole, quando devono spiegare i lor pareri ne' pubblici congressi della nostra Adunanza; ma soprattutto nell'assistenza, sollievo, e conforto de' nostri Fratelli, così in tempo di loro infermità, come in tempo della loro agonia, e morte. Ed essendo questa una delle maggiori obbligazioni della nostra Congregazione, per adempierla

come conviene, deve il nostro Superiore impiegarvi tutta la sua vigilanza; ed i nostri Fratelli tutta la maggior prontezza, e sollecitudine.

§. 2.

Ammalandosi alcuno de' nostri Fratelli, subito che ciò sarà venuto a notizia del Superiore, sia egli il primo a visitarlo, non trovandosi legitimamente impedito; ed immediatamente ne faccia consapevol' i due Fratelli Prefetti degl' Infermi, i quali avviseranno così i Fratelli Sacerdoti, come i Benefattori, acciocchè successivamente vadano a visitarlo, e con-

solarlo nella sua malattia. I medesimi Prefetti degl' Infermi non mancheranno d'assistarlo; e conoscendovi pericolo di morte, procurino che venghi munito co' Santi Sacramenti, e disposto a ben morire da' nostri Fratelli nella maniera, che si dirà nel capo seguente, ove si parlerà del loro ufficio.

§. 3.

Ma acciocchè la Fraterna perfetta carità verso gl' Infermi si eserciti dalla nostra Congregazione in tutta la sua estensione, sarà indispensabile obbligazione della medesima di somministrare loro un
 quo-

quotidiano sussidio di denaro per supplire in parte a' dispendj della malattia, nel seguente modo.

1. Infermatosi alcuno de' Fratelli da qualunque sorte di malattia; se perciò non potrà celebrare la Santa Messa, e tale infermità durasse uno, o due giorni, vi sia, o nò la febbre, la Congregazione non sarà tenuta dargli veruno sussidio; ma se più oltre del secondo giorno durasse la febbre, vogliamo che per quaranta giorni gli si diano cinque carlini il giorno, numerandi dal primo della sua febbre, ed infermità; e per-

e perseverando più oltre la febbre, o convalescenza, gli si diano due carlini il giorno fino al compimento di cento giorni: quali passati, e continuando la febbre, o convalescenza gli si darà un carlino il giorno.

2. Ma perchè può darsi il caso, che prima di compire il termine di quaranta giorni di febbre, questa cessi per qualche tempo, e poi ritorni di nuovo, si può dubitare, s'ella sia recidiva della prima malattia, o pure nuova febbre; sopra di che nelle antiche regole, e conclusioni facevansi diverse determina-

zioni; onde per maggior chiarezza si stabilisce, che se mai dopo la febbre resta il Fratello convalescente, ed inhabile per qualche tempo alla celebrazione della Santa Messa; sicchè godesse, come di sopra del sussidio di due carlini il giorno, e poi la febbre di nuovo ripigliasse il suo corso, questa sempre si riputerà recidiva, e non potrà il Fratello infermo godere del sussidio delli carlini cinque, se non se per i quaranta giorni, includendovisi espressamente i primi giorni della febbre, quantunque interrotti dalla convalescenza sopra-

det-

detta , ed averà il sussidio promesso di due carlini il giorno fino alli cento , computandi dal primo della febbre , come si determina nel primo numero di questo §.

§. 4.

Se l' infermità del Fratello sarà originata da piaga , o d' altra cagione , per cui abbia bisogno dell' assistenza di Chirurgo , se sarà con febbre , si osservi come di sopra in questo capo al §. 3. n. 1. , se sarà senza febbre , gli si daranno carli tre per quaranta giorni ; e durando più oltre il male , gli si daranno due carlini il giorno fino al compimen-

mento di cento giorni, quali trascorsi, e durando pur' anche il male gli si darà un carlino il giorno.

§. 5.

Se l'infermità del Fratello sarà senza febbre, gli si daranno per due mesi due carlini il giorno, numerandi dal primo dell'infermità, o continuata ella sia, o interrotta da recidiva; e finit' i due mesi, gli si darà un carlino il giorno.

§. 6.

Per ogni altra infermità, che di sua natura soglia esser perpetua, come cecità, apoplezia, paralizia, e simili;
su-

subito che il male medesimo si farà conoscere incurabile, e perpetuo, con inabilitarlo alla celebrazione della Santa Messa; quantunque ciò seguisse nel principio del male, o anche fosse accompagnato da febbre, gli si comincerà a contribuire il sussidio di un carlino il giorno, mese per mese, e si continuerà per tutto il tempo della sua vita; se pure il Signore Iddio non gli farà la grazia di liberarlo, o abilitarlo alla celebrazione. Che se poi nel principio non desse a conoscere la sua certa incurabilità, e perpetuità, con probabile speranza-

ranza di rilevarsene, e ristabilirsene; in tal caso per tutto il tempo, che durerà questo dubbio, e questa speranza gli si contribuirà il sussidio di carlini due il giorno; o essendovi la febbre, di carlini cinque; il tutto servata la forma de' stabilimenti fatti ne' §. antecedenti. Con espresa dichiarazione però che trovandosi il Fratello godere del sussidio di un carlino il giorno come infermo abituale, ed inabile alla celebrazione, non possa pretendere altro maggior sussidio, che le regole danno per febbri, piaghe, o altra infermità,

O

CO-

come sopra.

§. 7.

1. Cessando la febbre, o qualunque altra infermità, o pure convalescenza, cessi ancora in quel medesimo giorno il rispettivo sussidio.

2. Se dopo lo stato di salute il male ritornasse di nuovo; per ciò che appartiene a febbre, o altra infermità, che abbia bisogno di Chirurgo, la Congregazione si dichiara, che se ritornasse prima che compiscano giorni trenta, sarà sempre riputata recidiva, e ne' quaranta giorni del rispettivo sussidio vi sgrau-

no computati anche i giorni della primiera febbre, o altra già detta infermità; di maniera che così colla prima infermità, come colla recidiva goda il Fratello il sussidio di giorni quaranta rispettivamente promessi; supponendosi dalla Congregazione, che sia la stessa infermità. Ma per quel che riguarda alle altre malattie senza febbre, senza piaga, e non bisognevoli di Cbirurgo, ed anche per quel che spetta alle convalescenze originate da qualunque antecedente infermità, niuna eccettuata, si stabilisce lo stesso come sopra.

O 2 col

col solo di vario, che trascorsi
giorni quindici di stato di sa-
lute, si presuma nuova infer-
mità, o rispettivamente nuo-
va convalescenza, e comin-
cino nuovi sussidj. Ma se
tornasse il male prima de'
detti quindici giorni, si ripu-
terà sempre recidiva, ed una
medesima infermità, o con-
valescenza colla prima:
espressamente dichiarando,
che la convalescenza, alla
quale si promette il sussidio
di carlini due il giorno debba
esser tale, che porti impoten-
za di forze, ed inabilità fi-
sica, a dir Messa, come con
alcune Conclusioni ha stabili-

to la Congregazione.

§. 8.

Quanto al numero delli giorni, così della febbre, come dell' indisposizione, bisogno di Chirurgo, convalescenza, ed altro, ordiniamo che se ne debba stare al semplice attestato del Fratello; non potendo persuadersi la nostra Congregazione, che i medesimi, persone tutte decorose, esemplari, e di singolare integrità dotate, possano per motivo d'interesse in minima parte alterare la verità, ed aggravare la loro coscienza.

2. Ma se pure nel numero

O 3 de'

de' nostri Fratelli si trovasse tal'uno , che segretamente celebrasse , e poi sotto pretesto d'indisposizione cercasse il sussidio ; se ciò costarà al nostro Superiore , ordiniamo , che questo tale debba esser licenziato dalla nostra Congregazione , nel modo che si è detto di sopra al capo secondo della seconda parte §.8. numero 3.

3. Questo però non s'intenda di quel Fratello , il quale dalle sue infermità abituali impedito di celebrare , volesse in alcune Festività principali del Signore , della Santissima Vergine , o del Nostro
Glo-

Glorioso Arcangelo S. Michele sforzarsi per sua divozione di dire la Santa Messa . Il che potrà anche fare , coll'intelligenza però , e permesso del Superiore , in qualche altra giornata di sua speciale divozione .

4. Se a qualche Fratello abitualmente inabile , come sopra , fusse di ristoro l'uscire di casa qualche giorno per divertirsi , e prendere aria , potrà farlo col merito altresì dell'ubbidienza , approvandolo prima il Superiore .

§. 9.

Quando tal' uno de' nostri Fratelli caderà infermo, ne dia

dia avviso per mezzo di qual-
 sisia persona al Superiore, o
 ad uno de' Prefetti degl' In-
 fermi fra quattro giorni; ac-
 ciocchè da essi, in conformità
 dell' obbliga, che ne tengono,
 possa essere consolato con visi-
 te, assistito con ajuti spiri-
 tuali, e sovvenuto con sussidi
 da somministrarglisi se-
 condo egli attesterà; perchè
 in ciò deve starsi al detto del
 Fratello. Se poi egli manche-
 rà di dar l'avviso sopraddetto,
 suppone la Congregazione,
 che voglia rilasciarli; ond'
 ella si dichiara con tutti di
 accettare nella taciturnità
 dell' avviso un' espressa dona-

zio-

zione de' sussidj , che gli si doveano , ed in conseguenza assoluta dal debito di contribuirli .

2. Si dichiarano esenti dal dare il detto avviso nel tempo prescritto que' Fratelli , i quali con licenza del Superiore , e non contumaci si ritroveranno fuori di Napoli , e nel primo semestre ivi s' infermeranno ; restando a loro arbitrio la facoltà di parteciparlo al Superiore (se vorranno) o allora , o dopo , che saranno guariti , o quando saranno ritornati in Napoli .

CAP.

C. A. P. II.

Dell' ufficio de' Prefetti
degli Infermi.

§. I.

FU avvertimento del Sa-
vio nel libro dell' Eccle-
siastico, che per stabilire
nell' animo la reciproca Fra-
terna carità sia mezzo effica-
cissimo il visitare sovente il
nostro Prossimo infermo.
Non te pigeat visitare in-
firmum ex his enim in di-
lectione firmaberis (a). Ed
avvegnachè nella nostra Con-
gregazione sia stato sempre
in

(a) Eccles. cap. 7. v. 39.

in osservanza il lodevole costume di portarsi a vicenda i nostri Fratelli a visitare, gl'infermi della medesima, e di assisterli nelle loro agonie; nondimeno affinchè questa reciproca dimostranza di Fraterna carità si mantenga, ed accresca, si è stimato opportuno destinare due de' nostri per Prefetti degl' Infermi. Ed acciocchè con maggiore autorità, vigilanza, ed attenzione possano esercitar questa carica, saranno Prefetti degl' Infermi quei due Fratelli, che resteranno eletti per Assistenti del Governo.

§. 2.

§. 2.

Oltre a ciò che si è stabilito nel §. 2. del capo antecedente sarà loro ufficio di andare sovente a visitare i nostri Fratelli, e Benefattori infermi; e se la malattia s'innoltrasse, sicchè vi abbisognasse l'assistenza per ajutarli a ben morire, siano solleciti di non farla mancare nè di giorno, nè di notte. Ed acciò in affare di tanto rilievo non succeda veruna mancãza si stabilisce, che il Superiore nella prima Congregazione, che terrà in ciaschedun mese, dopo terminati i Divini ufficj, faccia una Deputazione di quattro Fra-

Fratelli da lui riputati idonei, e di molta carità forniti, i quali sino alla prima Congregazione del mese susseguente, essendo chiamati per l' Assistenza a' Moribondi, dovranno esser pronti ad andarvi. I Prefetti degl' Infermi conserveranno appresso di se le note di detta Deputazione, acciocchè possano avvisarli, quando vi sarà il bisogno. Che se il numero de' Fratelli, e Benefattori Infermi fusse tale, che i Deputati non fossero sufficienti, allora i Prefetti potranno deputare altri, che dovranno ubbidire. Si per-

P

sua-

suadano in tanto i nostri Fratelli, che se a riguardo del loro stato sono tenuti esercitare tal carità verso tutt' i Prossimi nell'estrema agonia; molto maggiormente devono praticarla co' nostri Fratelli Sacerdoti, o Benefattori, come parte del mistico corpo della Congregazione.

§. 3.

Non si è stimato bene il comminare pene agl' inosservanti di ciò, che si contiene in questo capo; poichè la nostra Congregazione ha sempre sperimentato i Sacerdoti, che la compongono, fare a gara nell' esibirsi ad opera di

tan-

191
santa pietà, ed edificazione,
offerendosi con tutta carità
a chi li richiade in nome del
Superiore.

C A P. III

Dell' Essequie.

§. I.

IL dare Sepoltura a' morti
essendo l'ultimo ufficio di
Cristiana pietà, annoverato
fra le opere della Misericor-
dia, e commendato nella Di-
vina Scrittura in persona del
Santo Tobia, è necessario,
che si adempisca dalla nostra
Congregazione colla maggior

pietà, e decenza, che possa desiderarsi; ed acciocchè non vi sia disordine, si prescrivono i seguenti statuti.

§. 2.

Seguita, che sia la morte di ciascun Fratello si farà vestire colle vesti Sacerdotali, che la nostra Congregazione tiene proprie, e destinate per tale opera, e gli si farà l'Esequie coll'intervento de' Fratelli Sacerdoti con cotta, e berretta, e colla nostra Coltre, recitando per istrada i Salmi ordinati dalla Santa Chiesa ne' Funerari. Si pagheranno dalla medesima i diritti Parrocchiali,

Quar-

*Quartaria, fatiche di Bec-
camorti, e le solite, e ne-
cessarie cere, e gli si darà se-
poltura nella Terra Santa,
della nostra Chiesa, restando
ad arbitrio degli eredi di fa-
re apparare a loro spese la
facciata della medesima, sen-
zachè la Congregazione possa
pretendere pagamento alcu-
no.*

§. 3.

*Se avrà eletto altrove la
Sepoltura, resterà a peso degli
eredi di soddisfare tutto ciò,
che potrà spettare a quella
Chiesa dove anderà a sepol-
lirsi, ed il rimanente resterà
a carico della Congregazione.*

§. 4.

Giunto che sarà il Cadavere nella nostra Chiesa, gli si canterà il Responsorio Libera me Domine. Dalla qual funzione niun Fratello dovrà appartarsi, senza espressa licenza del Superiore, sotto la pena di un carlino. Inoltre il Prefetto della Chiesa destinerà due de' nostri Fratelli a suo beneplacito acciocchè accompagnino il Defunto colle torcie accese alla Terra Santa, e vi assistano fino a tanto, che gli sia data onesta, e decorosa sepoltura.

§. 5.

§. 5.

L'Esequie de' Fratelli Canonici della Cattedrale, o Collegiata insigne di S. Gio: Maggiore, sino nella nostra Chiesa, o altrove, si faranno coll'accompagnamento de' loro Capitoli, o d'altri a loro elezione, senza obbligo della Congregazione d'associargli: Solamente la Congregazione promette il suo accompagnamento alli Fratelli Canonici, che attualmente si trovano ricevuti, sì perchè tutti sono assai benemeriti della medesima, sì ancora perchè quando volessero più tosto l'accompagnamento de'

Fra-

Fratelli , che quello de' loro Capitoli , ella è tenuta darlo loro in vigor delle Regole finora praticate .

§. 6.

Chi mancherà all' Esequie sia di Fratello Sacerdote , o Benefattore , la prima volta pagherà carlini tre , se mancherà la seconda continua , pagherà la medesima pena , se poi mancherà per tre volte continue , rest' immediatamente cassato dalla nostra Congregazione , nè possa il Superiore reintegrarlo senza espresso consenso della medesima .

§. 7.

§. 7.

Saranno scusat' i soli Fratelli assenti, ed infermi.

§. 8.

La Congregazione si dichiara espressamente non volere uscire di notte.

§. 9.

Si dichiara inoltre di volere associare i Cadaveri de' Fratelli Sacerdoti, e Benefattori, solamente per questa Città, e suoi Borghi; e di non essere obbligata, accadendo altrimenti, di pagare agli eredi spese di Esequie, o altro; Farà nondimeno soddisfare le settanta due Messe, e recitare tutto l' ufficio de'
De-

Defunti colta Messa solenne, e tutto il di più, che sta espresso nel cap. 8. della seconda parte, § 5. nu. 6. e seguenti, ove si parla de' Benefattori.

§. 10.

Finalmente si dichiara, che in ogni caso d' associamento, la nostra Congregazione intende di farlo ella sola, e ciò per giusti, e buoni riguardi.

I L F I N E .

1407198

100 230

Vera obedientia nec
Præpositorum intentionem
discutit, nec præcepta
discernit; quia, qui omne
vitæ suæ iudicium ma-
jori subdidit, in hoc solo
gaudet, si, quod sibi præ-
cipitur, operetur.

S. Greg. in lib. Reg. c. 4.

CA-

CAPITOLI FISCALI

Aggiunti.

I.

CHE in virtù della suddetta nuova Capitulatione, per nessuno motivo directè, vel indirectè s'intenda pregiudicato in cosa veruna alle ragioni anco particolari di questa Corte Arcivescovale, alla di cui giurisdizione, e visita la suddetta Congregazione, e sua Chiesa resti in temporalibus, & spiritua- libus immediatamente soggetta. Che

Che volendo detta Congregazione far passaggio in altra Chiesa, per ivi governarsi, o pure in altro luogo si volesse edificare nuova Chiesa, ed in qualunque altro caso, che succedesse, che la suddetta Congregazione volesse, o dovesse partire dal luogo; ove al presente sta fondata, e si governa, in tutti li suddetti casi, ed in ogn'uno di essi, anco in riguardo alli casi inopinati, si debbia la suddetta mutazione fare con il consenso, e beneplacito di questa medesima Corte Arcivescovale, alla quale in ogn'

Q

uno

uno delli suddetti casi non
s'intenda mai pregiudicato,
e tanto meno debbia detta
Congregazione far passaggio
in altro luogo, o Chiesa senza
il consenso di questa Corte
Arcivescovale, quanto che
questo luogo, o Chiesa fusse
esente dalla giurisdizione
dell' Eminentissimo Arcive-
scovo, o pure fusse governato
da Laici.

3.

Che li Superiori, e Fratelli
di essa qualunque volta ve-
nissero richiesti, debbiano da-
re il conto a questa Corte Ar-
civescovale dell' Amministra-
zione dell' entrate, mesate,
ed altro. Che

4.

Che detta Congregazione non possa sotto qualsivoglia colore, e pretesto, directè, vel indirectè, ne meno interpretativè vendere, alienare, obbligare, o impegnare li beni, e mobili preziosi della loro Chiesa, e Congregazione, anco si giudicasse utile, ed expediente ad essa Congregazione senza il consenso di questa Corte.

5.

Che essendo congregati li Fratelli della suddetta Congregazione, non possano nel luogo, dove si congregano, sotto pena d'interdetto trattare,

Q 2 tare,

tare, se non del negozio, che
risguarda l'amministrazione
spirituale, o temporale del-
la medesima Congregazione.

6.

Che in segno di recognizio-
ne, ogu'anno nella prima
Domenica di Maggio, debbia
la suddetta Congregazione
presentare all'Eminentissimo
Arcivescovo, o suo Vicario
Generale una candela di ce-
ra lavorata di libbre due.

EMI-

EMINENTISS. SIG.

LI Superiori, e Fratelli della
Venerabile Congregazio-
ne de' settanta due Sacerdoti Na-
poletani sotto il titolo del Glo-
rioso Principe S. Michele Arcan-
gelo, supplicando umilmente
rappresentano all' Em. V. qual-
mente per il buon governo del-
la loro Congregazione, e Chie-
sa, e maggior gloria del detto
Santo hanno ridotto in miglior
forma le loro regole con mode-
rare alcuni capi, ed aggiunger-
ne altri necessari; Supplicano
per tanto l'Em. V. a prestarvi il
suo consenso, e beneplacito; e
darli anco licenza, acciò quelle
si stampino per maggior com-
modo di essi supplicanti, ed ac-

Q 3

ciò

siò ogni Fratello sappia il suo obbligo, e possa con facilità adempirlo; e lo riceveranno dalla sua somma benignità, ut Deus, &c.

Dominus Canonicus Giordano Fisci Patronus, revideat, & in scriptis referat. Neapoli ex Palatio Archiepiscopali, die 20. mensis Septembris 1734.

D. ANT. CAN. CASTELLI

Vic. Gen.

ILLUST. ET REVERENDISS.

DOMINE

PER legi iussu Dominationis
tuæ Illustrissimæ, & Re-
verendissimæ statuta Venerabi-
lis Congregationis septuaginta
duorum Sacerdotum sub titolo
Sancti Michaelis Archangeli ex-

tra

tra Portam Spiritus Sancti hujus
Civitatis, & eorum quidem ne-
cessitatem agnovi, quia quic-
quid in antiquis statutis vel ob-
scurum erat, aut dubium, vel
ex concessione novæ Ecclesiæ,
aliarumvè rerum mutatione de-
siderandum videbatur, in his il-
lustratum, explanatum, & ad-
ditum est: utilitatem verò de-
prehendi, quia ex iis alia ad Di-
vini Cultus, & Domus Dei de-
corem augendum, alia ad oeco-
nomicam suorum bonorum ad-
ministrationem, alia demùm ad
fovendum inter ejus Filios cha-
ritatem spectant, & pertinent.
Quos etiam ut singulari cultu,
& peculiaribus obsequiis prose-
quantur Cœlestis Militiæ Prin-
cipem Sanctum Michaelem Ar-
changelum, qui constitutus est
à Deo Princeps super omnes
animas suscipiendas, hortantur,
• 10 • & co-

Et cogunt. Iisdem demum statutis magnæ prudentiæ, & æquitatis laudem nemo detrahet. Quapropter cum nil contrà Fidem aut bonos mores complectantur, sed ipsorum statuentium, quin & communi utilitati deserviant, non solum typis dari, sed hujus Archiepiscopalis Curie Neapolitanæ auctoritate (additis tamen aliàs impressis capitibus fiscalibus) confirmari posse censeo: si ità Dominationi tuæ Illustrissimæ, & Reverendissimæ videbitur. Neap. III. Kal. Octobris MDCCXXXIV.

Dominicus Ganenicus Giordano
Fisci Patronus.

Or-

Ordinaria auctoritate qua
fungimur, & omnibus me-
lioribus modo, via, & forma,
supradicta Capitula, modo quo
supra descripta, & adnotata,
probamus, confirmamus, no-
strumque assensum, consensum,
& beneplacitum præstamus,
concedimus, & impertimus,
juxtà eorum seriem, continen-
tiam & tenorem, ac impriman-
tur. Datum Neapoli ex Palatio
Archiepiscopali die 4. mensis
Octobris 1734.

D. ANT. CAN. CASTELLI
Vic. Gen.

SOM-

SOMMARIO DELLE INDULGENZE

Perpetuamente concesse

Dalla Santità di Papa PAOLO V.

Col suo Breve, che comincia : *Cum suscepimus*, sotto li 15. Giugno 1609.

*Alla Venerabile Congregazione de
LXXII. Sacerdoti Napoletani,
ed altritanti Secolari Be-
nefattori sotto il titolo
del glorioso Principe
S. MICHELE AR-
CANGELO.*

I.

HA primieramente concedu-
to la Santità Sua a ciascu-
no ricevuto, che farà in detta

1702

Con-

Congregazione nel primo dì del suo ingresso , essendo veramente pentito , confessato , e comunicato , *Indulgenza Plenaria* .

II.

Ha concesso ancora a tutti , e ciascheduno di quelli ascritti , o che in appresso si ascriveranno in detta Congregazione nell'articolo della di loro morte , se veramente pentiti , confessati , e comunicati , o pure non potendo ciò fare , contriti invocheranno con la bocca , o almeno , ne anche questo potendo , con il cuore il Santissimo Nome di GIESU' , *Indulgenza Plenaria* , e *Remissione di tutt' i peccati* .

III.

Di più ha concesso la Santità Sua a' medesimi , come di sopra pentiti , confessati , e comunicati .

municati, se divotamente visiteranno la Chiesa, Cappella, o Oratorio di detta Congregazione nel dì festivo della Dedicazione del Glorioso Principe S. Michele Titolare di essa dalli primi Vesperì sino al tramontar del Sole de' secondi di detta Festività, ed ivi pregheranno Sua Divina Maestà per la concordia tra Principi Cristiani, estirpazione dell'Eresie, ed esaltazione di S. Chiesa, *Indulgenza Plenaria, e Remissione di tutt' i peccati.*

IV.

In oltre si è compiaciuta concedere a' medesimi, se pentiti, confessati, e comunicati, come di sopra, visiteranno la sopradetta Chiesa, Cappella, ovvero Oratorio nelli giorni dell' Annunziazione della Beatissima Vergine, dell' Apparizione
del

del glorioso S. Michele agli 8. di Maggio, del glorioso S. Gennaro, e S. Lorenzo, dalli primi Vesperi, sino al tramontar del Sole de' secondi di dette Festività, ed ivi pregheranno il Signor Iddio, come di sopra, in tutte, e ciascuna di esse *sette anni d'Indulgenza, e sette quarentene.*

V.

Di più quante volte interverranno, o faranno presenti alle Messe, ed altri Divini Officj, che *pro tempore* si celebreranno, o reciteranno in detta Congregazione *60. giorni d'Indulgenza.*

VI.

L'istesse Indulgenza ha concesso ogni qualunque volta interverranno nelle Congregazioni pubbliche, o private, e quante volte quelle si faranno.

R VII.

VII.

Tutti quelli ascritti , come di sopra sempre che daranno caritativo alloggio a' poveri , o che poneranno pace tra nemici , o che procureranno , o faranno causa di pace fra essi , conseguiranno per ogni volta *giorni 60. d' Indulgenza .*

VIII.

Le medesime Indulgenze di giorni 60. ha concesso la Santità Sua all'istessi quante volte , associeranno li cadaveri de' Fratelli , o d'altri defunti , per dare loro Ecclesiastica Sepoltura .

IX.

Similmente Indulgenza di giorni 60. ogni qualunque volta intervengono alle processioni s'avranno a fare da detta Congregazione .

X.

X.

Di più sempre che accompagneranno il Santissimo Sacramento, o nelle processioni, o in tempo che si porterà per la comunione dell'infermi, o per qualsiasi altra causa, ed occasione, o pure se ritrovandosi nell'udir il campanello, o altro segno per ciò, impediti, diranno un Pater, ed un'Ave, altrettanti *60. giorni d'Indulgenza.*

XI.

Giorni 60. d'Indulgenza per ogni volta, che diranno cinque Pater, e cinque Ave per l'anime de' Fratelli defunti.

XII.

Finalmente ogni qualvolta ridurranno qualche anima travviata nella via dell'eterna salute, o insegneranno agl'ignoranti

R 2 ti

ti le cose necessarie , ed attinen-
ti alla di loro salvezza; o che fa-
ranno qualsifia altra opera di
pietà , o carità , tante volte per
concessione della Santità Sua
guadagneranno giorni 60. d'In-
dulgenza .



*Publicentur, & imprimantur. Nea-
poli 25. Septemb. 1706.*

Septimius Palutius Vic. Gen.

D.P.M. Gyptius Can. Dep.

Com-

INTRODUZIONE



*Vendo l' Eterna
Divina Provi-
denza, forte, e
suavemente di-
sposto, che la Congregazione
de' LXXII. Fratelli Sacerdo-
ti, ed altrettanti Benefattori
Secolari sotto l'invocazione
del Gran Principe degli Au-
geli S. Michele, sulla fine del
Secolo XVI. fondata, e dal-
la Chiesa di S. Gennaro al-
l' Olmo, ove quasi dalla sua
istituzione per 140. anni in-
circa avea fatto soggiorno,
alla presente nuova Chiesa*

A 2 di

di S. Maria della Providenza, con eroica Pastorale Beneficenza dal nostro Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo Francesco Pignatelli, alla medesima in perpetua gratuita amministrazione conceduta, fatto avesse decoroso passaggio; Fino dacchè se ne fece l'acquisto, determinossi di riedificarla, ed unitamente alla Gran Madre di Dio sotto il medesimo antico titolo, ed al nostro Santo Protettore dedicarla. Il perchè dato cominciamento alla nuova fabbrica fu ella dalla vetusta, oscura, ed angusta, ad una più ampia
Mae-

todo disporre si dovessero ; fu
col voto unanime di tutta la
Congregazione stabilito , che
due de' nostri Fratelli coll' as-
sistenza degli odierni Supe-
riori a tal' impiego si appli-
cassero . Che perciò postasi da
essi la mano all' opera , e dopo
non breve tempo di mature
riflessioni , e savj consigli nel-
le iterate sessioni adoperati-
vi , essendo loro riuscito di
raggiustarle in modo , più
chiaro , più proprio , è più or-
dinato ; giusta , e convenevol
cosa ella esser deve , che sic-
come riformati , ed in parte
rinnovati i nostri Statuti ab-
bia la nostra Congregazione ,
a gui-

a guisa d' un saggio Architetto, stabilite più profonde le basi, e i fondamenti, che la sostengono; potendo dir col- l' Apostolo(a): Ut sapiens Architectus fundamentum posui. Così i nostri Fratelli, a' quali sono eglino indirizzati, ricevendoli con amore, ed osservandoli con esatta diligenza, perfezionino la struttura del suo spirituale edificio colla incessante custodia delle sue leggi: In qua omnis ædificatio constructa crescit in Templum Sanctum in Domino, in quo, & vos coædificamini
in-

(a) 1. Ad Corinth. 13. v. 10.

*Commemorazione divotissima
del glorioso Arcangelo
S. MICHELE.*

FRancesco Ximenes Patriar-
ca Gierosolimitano uomo
dottissimo, e molto erudito de'
suoi tempi nel 5. lib. del suo trat-
tato della natura Angelica, al
cap. 46. riferisce, come alcuni
Autori antichi, e di grande sti-
ma hanno pensato, che sia mol-
to gradita all'Arcangelo S. Mi-
chele questa commemorazione,
che qui sotto, per compiacere
a' pii desiderj degli di lui devoti,
aggiungemo.

Antiphona.

PRinceps gloriosissime Mi-
chael Archangele, Dux
coelestium Exercituum, Susce-
ptor animarum, Debellator ma-
li-

**lignorum Spirituum, Civis Do-
mini : post Christum Ecclesiae
Dei Dux admirabilis , postque
Deiparam Patronus maximus
apud Deum ; Signifer salutis ,
Præpositus Paradisi, grandis Ex-
cellentiae , & virtutis : Nos om-
nes ad Te , cuius honor præstat
beneficia populorum , excla-
mantes , ob eximiam in Chri-
stum charitatem , ab omni libe-
ra adversitate , suscipe animas
nostras in pace , nosque a mali-
gno protegens hoste , in Dei
cultu proficere , in Sancta Ca-
tholica Fide persistere , in Do-
mino semper confidere facias ,
oramus ; ac demum Sanctos An-
gelos Dei ad nostræ salutis mit-
te tutelam , ut una tecum , &
cum illis Dei clementiam laude-
mus per secula .**

**✧: Ora pro nobis Princeps in
Ec-**

Ecclesia Christi Beatissimꝰ
Michael.

R. Ut digni efficiamur promissio-
nibus Dei.

ORATIO.

Omnipotens sempiterne
Deus, qui salutem huma-
næ, ex summa clementia tua
gloriosissimum Principem Ec-
clesiæ tuæ, Michaelem Archan-
gelum mirabiliter deputasti:
concede: ut ejus salutari subsi-
dio hic mereamur ab omnibus
hostibus defendi, in nostro obi-
tu liberari, tuæque excelsæ Ma-
jestati beatissimæ præsentari. Per
Christum Dominum nostrum.
Amen.

*Laus Deo, Deipara, ac D. Mi-
chaeli.*


F I N I S.

1407198

4.22.59.56.

+

160



Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or initials, written on a small rectangular piece of paper pasted onto the main page. The text is written in dark ink and appears to be a stylized name or set of initials.